



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 1-2019
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

27



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIV – n. 1-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

“Loca sacra” e “edifici destinati all’esercizio pubblico del culto”. La condizione giuridica delle chiese cattoliche in Italia tra diritto canonico e ordinamento statale: linee di una ricerca

ALBERTO TOMER

SOMMARIO: 1. L’attualità di un fenomeno complesso, tra cause di ordine sociale e stratificazione delle fonti – 2. L’edificazione di una nuova chiesa: il ruolo del vescovo e le pianificazioni urbanistiche – 3. Previsioni canonistiche e misure di tutela secolari circa l’utilizzo del luogo sacro – 4. Interpretazioni e implicazioni problematiche della riduzione a uso profano – 5. I molteplici risvolti di una ricerca in fieri.

1. L’attualità di un fenomeno complesso, tra cause di ordine sociale e stratificazione delle fonti

Tra le principali espressioni di quel diritto alla libertà religiosa che l’ordinamento italiano riconosce e tutela in modo ampio, un ruolo di primo piano è notoriamente occupato dalla possibilità per tutte le confessioni di disporre di propri edifici di culto. Da parte dei fedeli tale esigenza è anzi comunemente avvertita come fondamentale, in quanto il suo soddisfacimento rappresenta un momento propedeutico – e perciò indispensabile – alla capacità stessa di celebrare quei riti e, più in generale, di esercitare quegli atti di natura religiosa che sono parte essenziale di ogni differente credo. La rilevanza del tema è peraltro confermata dalla centralità che esso ha assunto nel dibattito pubblico, nell’ambito del quale è stata negli ultimi anni dedicata un’attenzione sempre crescente alla condizione di quelli che sono percepiti come “nuovi” culti e, in particolare, alla delicata questione della costruzione di moschee: una preponderanza che, per quanto legittimata dai profondi mutamenti sperimentati dalla nostra società nei tempi recenti e dalle conseguenti istanze anche giuridiche e amministrative, ha però talvolta rischiato di mettere in ombra quel complesso di problematiche, pure posto con impellenza dal nostro tempo, relativo invece agli edifici di culto più presenti sul territorio e nella storia – e di conseguenza nella legislazione –

italiani: vale a dire le chiese cattoliche. Sul piano mediatico, una delle più attuali “riscoperte” dell’argomento si deve senza dubbio alla sempre più diffusa prassi di adibire tali spazi all’accoglienza di soggetti bisognosi, quali senzatetto e rifugiati¹. Sia nella percezione comune sia nella letteratura specializzata, nell’ultimo periodo sta tuttavia emergendo con maggiore lucidità una più generale consapevolezza – e una corrispondente preoccupazione – circa le principali criticità che affliggono oggi l’edilizia religiosa cattolica, tra le quali una delle più urgenti è sicuramente costituita dalle spinose implicazioni che accompagnano le ormai frequenti ipotesi di dismissione di immobili non più utilizzati a fini di culto. Un tema che, a riprova di quanto affermato, è stato da ultimo oggetto di riflessione da parte del convegno internazionale appositamente tenutosi sul finire dell’anno passato su impulso del Pontificio Consiglio della Cultura, della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) – Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto – e della Pontificia Università Gregoriana – Facoltà di storia e beni culturali della Chiesa –: in esso si è tentato di dare risposta alle questioni più dubbie e incalzanti tramite la formulazione di specifiche *Linee guida*, poi approvate dallo stesso Pontificio Consiglio della Cultura e dai delegati delle Conferenze Episcopali d’Europa, Canada, Stati Uniti d’America e Australia².

A determinare questa situazione non semplice concorrono d’altronde numerosi fattori, molti dei quali facilmente osservabili nella quotidianità e la cui natura è primariamente metagiuridica. Sono quelle stesse ragioni che le *Linee guida* appena menzionate indicano come cause legate a una condizione moderna che possiamo definire sommariamente di secolarizzazione avanzata³: si pensi, per citare solo le più evidenti, alla notevole diminuzione di ordinazioni sacerdotali e di professioni religiose registrata negli ultimi decenni, o all’ana-

¹ Una riflessione dedicata in via esclusiva a tale prospettiva è offerta in LUIGI MARIANO GUZZO, *Valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e accoglienza: una prospettiva di diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3-4, 2016, pp. 515-528.

² Il documento citato, dal titolo *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida* è stato pubblicato sul sito *internet* del Pontificio Consiglio della Cultura ed è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/documenti/decommissioning.html>. Del relativo convegno – *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, svoltosi tra il 29 e il 30 novembre 2018 presso la Pontificia Università Gregoriana – è inoltre fornito un resoconto a cura di FABRIZIO CAPANNI nella rivista dello stesso Pontificio Consiglio della Cultura, *Culture e Fede*, n. 3, 2018, pp. 252-254, e ad esso è dedicata pure l’intervista a OTTAVIO BUCARELLI, pro-direttore del Dipartimento dei beni culturali della Chiesa della stessa Università Gregoriana e membro del comitato scientifico del convegno, a cura di PAOLO PEGORARO, in *Il Regno – Attualità*, n. 2, 2019, pp. 25-26. Dal medesimo convegno prendono infine le mosse le considerazioni sviluppate in PAWEŁ MAŁECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, in *JusOnline*, rivista telematica (<http://jus.vitaepensiero.it/pagina/jusonline-4625.html>), n. 3, 2018, pp. 173-198.

³ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., p. 1.

loga riduzione della partecipazione alle manifestazioni di culto pubblico da parte dei fedeli; fenomeni che, uniti alle declinanti tendenze demografiche che accomunano la maggioranza dei Paesi europei e alla diversa distribuzione della popolazione sul territorio – con un progressivo svuotamento sia dei tradizionali centri storici, sia delle aree rurali –, hanno condotto ad una consistente carenza di soggetti che ‘abitino’ e curino in modo continuativo questi luoghi e conseguentemente ad un sostanziale abbandono di molti di essi, divenuti oramai sovrabbondanti rispetto al loro effettivo utilizzo⁴. Ciò ha spesso comportato comprensibili difficoltà nel garantire un’adeguata conservazione di tali immobili, aspetto ulteriormente aggravato dai limiti economici degli enti sui quali gravano gli elevati costi di gestione. Una crisi, quella qui delineata per sommi capi, che, com’è naturale, preoccupa in primo luogo le comunità di fedeli, desiderose di mantenere la finalità culturale propria di questi spazi o almeno – se inevitabile – di vederne assicurata una dignitosa dismissione, ma che investe in realtà l’intera collettività nazionale: anche prescindendo del tutto da qualsiasi dimensione religiosa, è comunque chiaro come dalla sua risoluzione dipenda non soltanto la valorizzazione ma – prima ancora – la stessa salvaguardia di una larga parte del ricco patrimonio storico e culturale italiano, notoriamente composta proprio da edifici sacri cattolici e da altre forme di arte sacra⁵.

⁴ A queste circostanze è infatti riservata una particolare attenzione *ivi*, p. 2: La preoccupazione della Chiesa nella seconda metà del XX secolo è stata quella di costruire luoghi di culto nei quartieri in espansione delle città industriali e delle metropoli, coinvolte da fenomeni migratori interni. Negli ultimi anni questa tendenza è stata rallentata dalla contrazione demografica di molte comunità, causata da una diversa distribuzione della popolazione e da una maggiore mobilità delle persone, con relativo mutamento del rapporto di appartenenza dei fedeli al territorio e alle istituzioni ecclesiastiche territoriali tradizionali. Da una parte, i centri storici delle città, un tempo ricchi di chiese appartenenti a diversi enti ecclesiastici, diventano luoghi senza abitanti e con una popolazione di fedeli invecchiata; dall’altra, molti piccoli paesi dispersi in contesto rurale soffrono un profondo calo demografico, al punto che per le loro comunità cristiane è diventato difficile sostenere tanti luoghi di culto e una pluralità di parrocchie. Nei grandi centri urbani occidentali, oltre alla crescita della fluidità del senso di appartenenza e dell’anonimato, il calo della pratica religiosa, determinata da varie cause interne ed esterne alla Chiesa, ha prodotto la diminuzione dei fedeli e delle risorse finanziarie, e di conseguenza ha ridotto drasticamente il bisogno di chiese. A questo si aggiunge la situazione del clero, con molti sacerdoti in età avanzata e pochissime ordinazioni. Tutto ciò porta alla decisione di accorpamento, integrazione o fusione di parrocchie, col conseguente sottoutilizzo e abbandono di chiese. Una lettura storico-territoriale più approfondita conduce tuttavia alla constatazione che non tutte le chiese che oggi costituiscono il patrimonio storico erano destinate alla cura pastorale (come le parrocchie), ma erano espressione di confraternite, corporazioni, signorie, municipalità, rappresentanze nazionali, famiglie private, e pertanto la moltiplicazione di chiese poteva rappresentare anche uno strumento di autorappresentazione di strutture sociali e politiche, in gran parte non più esistenti o comunque non più in grado di assicurarne la conservazione.

⁵ A questo riguardo, è stato ad esempio osservato che «[n]el paesaggio urbano e rurale italiano le chiese, i monasteri o conventi hanno rappresentato e rappresentano tuttora importanti centri di aggregazione e punti di riferimento essenziali per l’identità storica e civile di interi paesi o quartieri

Limitandoci però al piano strettamente giuridico, vi è un dato che appare con particolare evidenza: la legislazione vigente, infatti, non solo non riesce a fornire risposte appropriate al problematico contesto illustrato, ma sembra quasi complicarlo ulteriormente con una disciplina tutt’altro che uniforme e priva di zone d’ombra. La principale ragione di tale inadeguatezza si può rinvenire nel processo di formazione della normativa in parola, accumulatasi nel tempo per stratificazioni successive di fonti eterogenee e mai rielaborate né coordinate univocamente in un modello organico. Se a tale riguardo si assiste perciò a una certa negligenza legislativa⁶, va d’altro canto pure riconosciuto che una razionalizzazione in questo campo, per quanto opportuna, pone oggettive difficoltà, dipendenti prevalentemente dalla molteplicità di ordinamenti interessati e dalla consequenziale necessità di tenere conto della loro interdipendenza. Già all’interno della normativa statale – nell’ambito della quale la rilevanza di tali profili è abbondantemente riconosciuta – è possibile osservare l’intersecarsi di più piani: in favore degli *edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico* non solo è stabilito un apposito regime civilistico, tracciato in via generale all’art. 831 c.c., ma gli stessi immobili sono pure fatti oggetto di specifiche normative settoriali, tra le quali un’importanza primaria è indubbiamente rivestita da quella tesa alla protezione del patrimonio culturale: come dimostra la speciale qualifica – e di conseguenza la peculiare disciplina – riservata ai *beni culturali d’interesse religioso* dal principale testo di riferimento in materia, il Codice dei beni culturali e del paesaggio⁷ – anche

urbani che storicamente sono sorti e si sono sviluppati attorno o accanto ad essi. Dalla loro persistente vitalità o semplice apertura al culto dipende talora la stessa sopravvivenza di parti del tessuto urbano o di piccole comunità disperse tra i monti o nelle campagne. Pertanto è interesse della stessa comunità civile conservare e valorizzare tali luoghi non solo in quanto beni culturali e, per la comunità ecclesiale, testimonianza di fede, ma anche in quanto importanti fattori di coesione dinamismo e vitalità del tessuto cittadino, di importanti comunità e dell’intero paesaggio, andando in questo modo incontro anche alla naturale vocazione turistica del nostro paese»: PAOLO CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1-2, 2008, pp. 49-50.

⁶ In dottrina, tale mancanza è stata commentata – con riferimento al più ampio tema delle diversità sussistenti tra le rispettive condizioni giuridiche delle varie confessioni religiose nell’ambito dell’edilizia di culto – osservando che «ancora oggi esistono tante differenze da colmare, anzi si intravedono nuove disparità di trattamento, tra le tipologie di templi. Ma c’è una differenza. Le discriminazioni del passato erano volute, sistematiche, interdipendenti. Quelle attuali, e le nuove che si prospettano, sono il frutto di una legislazione caotica, disattenta, oppure sono la conseguenza di una situazione di fatto del tutto nuova, legata al proliferare di un pluralismo confessionale che il legislatore non riesce a governare»: CARLO CARDIA, *La condizione giuridica*, nel vol. *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di DANIELE PERSANO, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 11.

⁷ Art. 9, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*: «1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità. 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato

noto come Codice Urbani. Allo stesso modo, non va dimenticato come alle

lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.» La rilevanza del tema dei beni culturali di interesse religioso è d'altronde rispecchiata dall'amplessissima produzione dottrinale ad esso relativa: a questo proposito, cfr. GIORGIO FELICIANI, *I beni culturali 'ecclesiastici' tra Stato e regioni*, in *Le regioni*, n. 2, 1981, pp. 338-348; Id., *I beni culturali nel nuovo Codice di diritto canonico*, nel vol. *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, a cura di GIORGIO FELICIANI, WINFRIED SCHULZ, Libreria editrice vaticana – Libreria editrice Lateranense, Città del Vaticano, 1986, pp. 249-259; Id., *Autorità ecclesiastiche competenti in materia di beni culturali di interesse religioso*, in *Aedon*, rivista telematica (<http://www.aedon.mulino.it>), n. 1, 1998; Id., *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, nel vol. *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 255-269; SALVATORE BORDONALI, *La disciplina regionale dei beni culturali, librari e archivistici di interesse religioso*, nel vol. *Interessi religiosi e legislazione regionale*, a cura di RAFFAELE BOTTA, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 77-105; FRANCESCO FINOCCHIARO, *I beni culturali d'interesse religioso: tra formalismo giuridico e sistema delle fonti*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 2, 1994, pp. 427-445; Id., *Diritto ecclesiastico*, 12^a ed., aggiornamento a cura di ANDREA BETTETINI, GAETANO LO CASTRO, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 392-397; *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di GIORGIO FELICIANI, il Mulino, Bologna, 1995; CARLO AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001; ALBERTO ROCCELLA, *Regioni e beni culturali ecclesiastici*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 2001, pp. 919-931; Id., *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, nel vol. *Studi in onore di Umberto Poitschnig*, II, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 1093-1128; Id., *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2004, pp. 199-232; Id., *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, in *Jus*, n. 3, 2010, pp. 563-574; SANDRO AMOROSINO, *I beni culturali d'interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 2, 2003, pp. 375-392; ROMEO ASTORRI, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano, spunti problematici*, nel vol. *Studi in onore di Anna Ravà*, a cura di CARLO CARDIA, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 21-34; MAURO RENNA, *I beni culturali d'interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in *Diritto amministrativo*, n. 1, 2004, pp. 181-199; VALENTINA MARIA SESSA, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Electa, Milano, 2005; ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, 10^a ed., Giuffrè, Milano, 2005, pp. 352-361; ALESSANDRO ALBISSETTI, *I beni culturali di interesse religioso*, nel vol. *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di RAFFAELE BOTTA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 1-14; *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di MICHELE MADONNA, Marcianum Press, Venezia, 2007; ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Enti ecclesiastici e beni culturali*, nel vol. *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di JUAN IGNACIO ARRIETA, Marcianum Press, Venezia, 2007, pp. 299-310; Id., *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, nel vol. *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, a cura di LIDIANNA DEGRASSI, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 63-103; FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *I beni culturali religiosi: quali prospettive di tutela*, 3^a ed., Jovene, Napoli, 2008; SANDRO GHERRO, MANLIO MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Cedam, Padova, 2010, pp. 172-181; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 270-278; ISABELLA BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali («vecchi» e «nuovi»)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 33, 2012, pp. 1-25; RAFFAELE BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile e società religiosa nell'età della crisi*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 40-44; NICOLA COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21, 2012, pp. 1-18; MARTA TIGANO, *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali di interesse religioso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012;

predette disposizioni nazionali si affianchino inoltre le differenti legislazioni regionali e le previsioni degli enti locali, la cui rilevanza sul tema si dispiega in particolare nel settore urbanistico e relativamente al finanziamento pubblico delle attrezzature religiose.

Nelle modalità che avremo modo di chiarire tra poco, la richiamata legislazione secolare non può però prescindere, nel suo tentativo di regolamentare lo *status* delle chiese cattoliche, da quanto previsto al proposito nell’ordinamento canonico. Anche in tale contesto, se il termine primario di paragone è necessariamente costituito dall’attuale *Codex Iuris Canonici*, i cui cann. 1205-1243 sono espressamente dedicati ai luoghi sacri, una simile indagine risulterebbe inevitabilmente incompleta se confinata a questo pur ineludibile punto di partenza: un’analisi al riguardo non può infatti dirsi esaustiva se non comprende anche, da un lato, le indicazioni di portata locale periodicamente fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana – limitandoci ad un esempio tra i più significativi, possiamo ricordare l’*Istruzione in materia amministrativa* prodotta dalla CEI nel settembre 2005, il cui capitolo nono è interamente riservato ai luoghi di culto⁸ – e, dall’altro, le valutazioni di valore universale ricavabili dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apo-

ERMINIA CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2014, pp. 301-316; ID., *Lezioni di diritto canonico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2018, pp. 228-230; ALESSANDRO CROSETTI, *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi di Stato e Chiese: profili giuridici e problematici*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 2-3, 2015, pp. 446-489; MATTEO LUGLI, *I beni culturali*, nel vol. *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di GIUSEPPE CASUSCELLI, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 349-357; GIULIANO BRUGNOTTO, *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 1, 2016, pp. 90-112; LUCIANO MUSSELLI, *Diritto e religione in Italia e in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, 2^a ed. a cura di MICHELE MADONNA, ALESSANDRO TIRA, CESARE EDOARDO VARALDA, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 105-106; PAOLA MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, Libellula Edizioni, Tricase, 2017, pp. 73-132; RENATO ROLLI, *Sul concetto di «bene culturale» e di «bene culturale di interesse religioso»*, nel vol. *Il diritto come «scienza di mezzo»*. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di MARIA D’ARIENZO, IV, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, pp. 2113-2133; BEATRICE SERRA, *La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 42, 2017, pp. 1-21; FRANCESCO PASSASEO, *La tutela dell’interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7, 2018, pp. 1-29; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, 13^a ed., Giuffrè, Milano, 2018, pp. 176-185.

⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, Roma, 1 settembre 2005, in *Notiziario CEI*, n. 8-9, 2005, pp. 325-427. Al riguardo, cfr. M. RIVELLA, *L’Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana*, in *Ius Ecclesiae*, n. 1, 2006, pp. 187-197; M. VISIOLI, *La nuova Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 2, 2006, pp. 185-210; *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa*, cit.

stolica e dall'intervento di organi della Curia Romana⁹.

Com'è ovvio, oltre alle diverse prescrizioni inserite nei rispettivi ordinamenti, non può essere trascurato neppure l'esame dei loro punti di contatto: a completare – e complicare ulteriormente – il quadro illustrato si aggiungono quindi le pertinenti previsioni della normativa pattizia, pure all'interno della quale possono distinguersi più livelli: la materia di nostro interesse è infatti trattata non solo nel Concordato del 1984, che agli *edifici aperti al culto* dedica l'art. 5, ma anche in accordi dal "rango" e dal "campo di azione" più circoscritti – caratteristica che non ne sminuisce però l'importanza –, qual è il caso dell'*Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, siglata tra il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il ministro per i beni e le attività culturali il 26 gennaio 2005¹⁰, nonché delle *eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica*, richiamate all'art. 8 del medesimo accordo nazionale¹¹.

Già lo scenario pur rapidamente evocato permette di percepire la portata della questione e di scorgere gli innumerevoli ostacoli presenti sulla strada di un approccio maggiormente risolutivo, il cui perseguimento si rivela tuttavia una necessità inevitabile alla luce delle sfide poste dalla contemporaneità, pena lo scoprirsi troppo tardi sprovvisti degli strumenti giuridici adeguati ad affrontare i mutamenti che – lungi dal rappresentare un mero problema del patrimonio ecclesiastico – ad oggi sembrano attendere non solo i contorni dei nostri paesaggi, urbani e no, ma quelli della nostra stessa società. In questo senso, il presente contributo non intende ovviamente presentarsi come un'indagine esauriente cir-

⁹ In particolare, un contributo significativo è stato offerto in tempi recenti dalla Congregazione per il clero: sul punto ci soffermeremo adeguatamente in seguito.

¹⁰ *Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, Roma, 26 gennaio 2005, rispettivamente promulgata con decreto del presidente della Repubblica italiana, 4 febbraio 2005, n. 78, in «Gazzetta ufficiale», n. 103 del 5 maggio 2005, e con decreto del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 31 gennaio 2005, Prot. n. 88/05, in *Notiziario CEI*, n. 5, 2005, pp. 166-182. A questo proposito, cfr. CARLO AZZIMONTI, *La nuova intesa in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica*, in *Ex Lege*, n. 4, 2004, pp. 47-56; ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2, 2005, pp. 387-398; GIORGIO FELICIANI, *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1-2, 2006, pp. 5-17; ALBERTO ROCCELLA, *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon*, rivista telematica (<http://www.aedon.mulino.it>), n. 1, 2006; *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, cit.

¹¹ Riguardo a quest'ultimo profilo, si veda ISABELLA BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali («vecchi» e «nuovi»)*, cit.

ca i numerosi profili che compongono la materia, ma esclusivamente come un tentativo di tratteggiare quel quadro complessivo che lo studio approfondito delle singole tematiche rischia talvolta di far perdere di vista: una trattazione quindi volutamente condotta per estensione, ma dotata di un angolo prospettico sufficientemente ampio – ci auguriamo – da far cogliere *ictu oculi* le intime connessioni sussistenti sia tra i diversi settori del diritto sia tra i differenti ordinamenti, in questo “macrocosmo normativo veramente notevole sospeso tra il passato e il futuro, nel quale sopravvivono elementi antichissimi, attraverso il quale è passata l’intera evoluzione del diritto ecclesiastico di oltre un secolo e mezzo, e nel quale sono presenti problemi e qualche inquietudine per il futuro¹²”.

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissatoci e di sottolineare al meglio i citati aspetti interdisciplinari, abbiamo ritenuto che il metodo intuitivamente più proficuo fosse quello di seguire il “ciclo vitale” di un’ipotetica chiesa cattolica, dalla costruzione ad una sua eventuale dismissione. L’utilità di una simile ricerca non va peraltro circoscritta al solo ambito di questa specifica tipologia di edifici di culto, che pure ne costituisce l’oggetto principale: al contrario, in essa si può rinvenire un paradigma indicativo anche per ciò che riguarda l’evoluzione della disciplina inerente ai luoghi destinati a soddisfare le esigenze religiose di comunità che professano fedi diverse da quella cattolica. Non va infatti dimenticato come, all’interno di quel percorso – pur imperfetto e tuttora in atto – che ha portato nel nostro ordinamento all’ampliamento di benefici giuridici e finanziari alle altre confessioni, uno dei principali modelli di riferimento sia stato proprio quello relativo alla condizione un tempo propria dei soli edifici cattolici¹³. In tale ottica, la rilevanza dell’argomento in parola travalica quindi i suoi confini apparenti, mostrando come una più attenta riflessione possa rappresentare un valido supporto nel far fronte alle nuove contingenze che la legislazione italiana è chiamata a gestire.

2. L’edificazione di una nuova chiesa: il ruolo del vescovo e le pianificazioni urbanistiche

Prima di iniziare il percorso prospettato, si rivela però indispensabile un chiarimento circa il suo oggetto. Finora abbiamo infatti parlato indifferentemente di “edifici di culto”, di “chiese cattoliche” e di “luoghi sacri”, come se tali termini si equivalessero nel significato. Tale scelta, per quanto rispondente

¹² CARLO CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., p. 15.

¹³ In questo senso, si veda *ivi*, pp. 12-14, 18-22.

ad un criterio di comodità giustificato dall'interesse pressoché esclusivo del presente studio, risulta tuttavia impropria e richiede perciò una precisazione. Dati i fini proposti, è naturale che le indicazioni essenziali nel circoscrivere l'ambito dell'indagine vadano ricercate all'interno del diritto canonico, i cui riferimenti principali si rinvencono ai cann. 1205 e 1214 del Codice, dedicati rispettivamente alla nozione di "luogo sacro" e a quella di "chiesa"¹⁴. Dalla lettura di tali disposizioni emerge come gli elementi essenziali nel definire una chiesa cattolica siano tre: la qualità di "edificio sacro", la sua destinazione al culto divino e il diritto di tutti i fedeli di accedervi a questo fine. Anche senza addentrarsi nella disamina dei loro aspetti squisitamente teologici, in merito a tali requisiti è possibile aggiungere qualche considerazione ulteriore. Alcuni di essi consentono, ad esempio, di distinguere le chiese da altri spazi destinati al culto: riguardo al primo presupposto menzionato, è infatti possibile notare come nel Codice si parli di "edificio" – *aedes* – solo con riferimento alle chiese, mentre la più generica dizione di *locus* è utilizzata per gli oratori e le cappelle private; se ne può quindi ricavare l'ammissibilità, per questi ultimi, di una collocazione all'interno di più ampie strutture non destinate al culto o addirittura di costruzioni mobili, ipotesi invece da escludere per le prime¹⁵. In questo senso, ancora più significativa si rivela però l'ultima delle caratteristiche richiamate, in quanto è proprio attraverso l'individuazione dei soggetti che possono usufruirne che la codificazione vigente – la quale al proposito ha operato un'opportuna razionalizzazione rispetto all'impostazione precedente¹⁶ – qualifica i tre diversi luoghi: se le chiese, infatti, si contraddistinguono poiché tale prerogativa è riconosciuta indistintamente a tutti i fedeli, negli oratori invece essa spetta esclusivamente a una specifica comunità, mentre

¹⁴ Can. 1205: *Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt*. Can. 1214: *Eccliesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum*.

¹⁵ Cfr. PAWEŁ MAŁECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, p. 28.

¹⁶ Alla chiesa, definita come edificio sacro fruibile per il culto da tutti i fedeli, nel Codice del 1917 erano infatti affiancati tre diversi tipi di oratori: quello pubblico, eretto per sé a vantaggio di una particolare comunità o anche di privati, ma col diritto riconosciuto a tutti i fedeli di accedervi liberamente, almeno durante la celebrazione dei divini uffici; quello semi-pubblico, eretto per sé a vantaggio di una determinata comunità o di un determinato ceto di fedeli, e al quale gli altri non avevano libertà di accesso; quello privato, eretto in genere nelle case private e riservato a una particolare famiglia o a determinate persone. Per più approfondite considerazioni circa la sostituzione di questa classificazione con quella invece adottata nel Codice del 1983, si vedano MARIO PETRONCELLI, *La disciplina dei luoghi sacri e la nuova classificazione degli edifici di culto*, nel vol. *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, cit., pp. 261-276; LUIGI CHIAPPETTA, voce *Chiesa edificio sacro*, nel vol. in Id., *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, Edizioni Dehoniane, Roma, 1994, pp. 208-209; PAWEŁ MAŁECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica*, cit., pp. 16-19.

nelle cappelle private è riservata a determinate persone fisiche. Per ciò che concerne la destinazione al culto divino, infine, per il momento ci limitiamo a ricordare come il can. 1205 stabilisca che tale funzione è impressa all’edificio mediante la dedicazione o la benedizione, effettuate secondo le previsioni dei libri liturgici: vista la sua rilevanza, sul punto torneremo estesamente più avanti¹⁷.

Chiarita la natura del bene di cui intendiamo trattare, la ricerca non può che prendere avvio da quel complesso di attività propedeutiche alla realizzazione dell’immobile, ambito dal quale emerge già palesemente la commistione tra diritto statale e diritto canonico. Nel caso in cui si voglia procedere alla costruzione di un nuovo luogo di culto, infatti, le prime prescrizioni a cui è necessario prestare attenzione sono innanzitutto quelle di carattere urbanistico¹⁸. Com’è

¹⁷ Per ulteriori considerazioni circa sia la definizione dei concetti di chiesa e di luogo sacro nel diritto canonico, sia i loro principali profili, si vedano LUIGI CHIAPPETTA, voce *Chiesa edificio sacro*, cit.; ADOLFO LONGHITANO, *Il sacro nel Codice di Diritto Canonico*, in *Ius Ecclesiae*, n. 2, 1994, pp. 709-730; ID., voce *Lugar sagrado*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, V. Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 220-224; VINCENZO MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, nel vol. *Il diritto nel mistero della Chiesa, III. La funzione di santificare della Chiesa – I beni temporali – Le sanzioni – I processi – Chiesa e comunità politica*, 3ª ed., a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Libreria editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 2004, pp. 330-359; MASSIMO CALVI, *L’edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 3, 2000, pp. 228-247; PAWEŁ MAŁECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica*, cit., pp. 19-60; BRUNO FABIO PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, nel vol. *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa*, cit., pp. 117-138; ID., *Diritto sacramentale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2016, pp. 377-410; JEAN WERCKMEISTER, *L’edifice cultuel en droit canonique catholique*, nel vol. *Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, pratiques, fonctions*, a cura di MAGALIE FLORES-LONJOU, FRANCIS MESSNER, Peeters, Leuven, 2007; BENEDICT EJEH, voce *Iglesia (lugar sagrado)*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, IV, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 365-368; ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y en la Diócesis de Roma*, in *Ius canonicum*, n. 103, 2012, pp. 117-170; MASSIMO DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Edusc, Roma, 2013, pp. 347-373; JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, nel vol. *Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa*, a cura di JORGE OTADUY, EUNSA, Pamplona, 2013; GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, 6ª ed., GB-Press, Roma, 2015; CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ MACKENNA, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, II, I beni giuridici ecclesiali – La dichiarazione e la tutela del diritto nella Chiesa – I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 268-281; PAOLA MARZARO, *op. cit.*, pp. 18-26.

¹⁸ Riguardo ai profili di diritto urbanistico inerenti all’edilizia di culto o alla loro evoluzione nella normativa italiana, ci limitiamo a rinviare a RICCARDO CACCIN, *Attrezzature religiose: chiese ed altri edifici per servizi religiosi*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 3, 1983, pp. 842-852; VALERIO TOZZI, voce *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, nel vol. *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, UTET, Torino, 1990, pp. 385-392; ID., *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, EdSud, Salerno, 1990, pp. 112-172; ID., *La disciplina regionale dell’edilizia di culto*, nel vol. *Interessi religiosi e legislazione regionale*, cit., pp. 27-52; ALBERTO ROCCELLA, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, nel vol. *L’edilizia di culto. Profili giuridici*, a cura di CHIARA MINELLI, Vita e Pensiero, Milano, 1995, pp. 47-72; ID., *La*

noto, un simile interesse non rappresenta una novità recente: già la fondamentale legge n. 1150 del 1942, nella sua stesura originaria, prescriveva espressamente all'art. 7 che i piani regolatori generali dei comuni indicassero aree da riservare all'edificazione di chiese; formulazioni analoghe a questo iniziale requisito, rivalutato e ampliato, sono state poi riproposte nella successiva produzione normativa, fino ad arrivare nel 1971 all'introduzione di *chiese ed altri edifici per servizi religiosi* nel novero delle *opere di urbanizzazione secondaria*, cioè di quelle strutture ritenute indispensabili affinché un'area urbana sia in grado di soddisfare i bisogni sociali dei suoi residenti. Di lì a pochi anni, d'altronde, lo stesso Concordato del 1984 avrebbe confermato una simile volontà, stabilendo all'art. 5, n. 3, l'impegno per l'autorità civile di tenere conto "delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali". Oggi, in un quadro in cui a rilevare sono tanto le previsioni comunali quanto – soprattutto – quelle regionali, è quindi confermata la necessità di riservare determinate aree alla fabbricazione di attrezzature religiose, per la quantificazione delle quali è adottata una varietà di criteri: a questo scopo, le legislazioni delle differenti regioni – spesso molto simili tra loro – indicano infatti le misure minime adeguate ai vari contesti – differenti possono essere, ad esempio, quelle previste per i centri storici e per i nuovi insediamenti –, individuando le dimensioni sufficienti tramite il rinvio o a valori assoluti o a percentuali di territorio e solitamente prescrivendo l'adozione di un criterio di proporzionalità corrispondente all'effettiva presenza numerica di ciascuna confessione religiosa in ogni comune. A quest'ultimo riguardo, è peraltro interessante notare come "le leggi regionali, poi, sempre per quanto concerne l'identificazione delle aree da destinarsi ad attrezzature religiose, prevedono di norma un coinvolgimento delle autorità religiose competenti (cioè di "sentire i loro pareri", di "valutare le loro istanze", ecc.)"¹⁹.

legislazione regionale, nel vol. *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 79-146; ID., *Problemi attuali dell'edilizia di culto*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, n. 1, 2018, pp. 22-34; FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, voce *Edifici di culto*, nel vol. *Enciclopedia giuridica*, XIII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1996, pp. 8-9; *Norme per la realizzazione degli edifici di culto*, a cura di REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA – OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO REGIONALE, I.T.L., Milano, 1999; CARLO REDAELLI, *L'ordinamento italiano e la costruzione di una nuova chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 3, 2000, pp. 270-275; SANDRO GHERRO, MANLIO MIELE, *op. cit.*, pp. 191-197; ALBERTO VITTORIO FEDELI, *Edilizia di culto tra libertà religiosa ed esigenze urbanistiche*, in *Iustitia*, n. 3, 2015, pp. 291-312; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 380-382; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *op. cit.*, pp. 167-175; PAOLO CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statechiese.it), n. 20, 2019, pp. 26-30.

¹⁹ CARLO REDAELLI, *op. cit.*, p. 273.

Ma alle “autorità religiose competenti” un ruolo ancora più centrale in questa fase è riservato – com’è logico – nell’ordinamento canonico, che in merito alle ipotesi di edificazione di nuove chiese detta un procedimento stringente. Per quanto l’iniziativa possa provenire da qualunque soggetto, il *Codex* stabilisce infatti che essa debba necessariamente ottenere l’espresso consenso del vescovo diocesano. Tale approvazione, che dev’essere resa in forma scritta e alla quale possono essere apposte condizioni – se non contrarie al diritto comune²⁰ –, non è però il frutto di una scelta puramente discrezionale, ma è vincolata all’ottemperanza di tre specifici requisiti, individuati rispettivamente nel coinvolgimento del consiglio presbiterale e dei rettori delle chiese vicine, nel perseguimento del fine precipuo del bene delle anime, e nella garanzia che non mancheranno i mezzi necessari alla costruzione dell’edificio e all’esercizio del culto²¹. Per quanto riguarda il primo elemento, va innanzitutto sottolineato come esso abbia natura principalmente procedurale, in quanto il vescovo è tenuto a consultare i soggetti menzionati pena l’invalidità della sua deliberazione, ma non è poi obbligato a seguire l’orientamento del parere ricevuto²². Meno univoco risulta invece il riferimento ai “rettori delle chiese vicine”: premesso che tale terminologia indica “non [...] soltanto i rettori di chiese menzionati nel canone 556, bensì anche i parroci”²³, in dottrina si è osservato come tale criterio ricomprenda sicuramente quelle parrocchie sul cui territorio s’intende procedere con la nuova costruzione, mentre più dubbi sono i casi – che pur si è inclini a risolvere positivamente – delle chiese non parrocchiali che si trovino sul medesimo territorio e delle chiese parrocchiali situate in un territorio confinante²⁴. Quale che sia l’esatta portata di questo primo

²⁰ Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, voce *Chiesa edificio sacro*, cit., p. 209.

²¹ Can. 1215: § 1. *Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesanis consensu scriptis dato.* § 2. *Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse defutura.*

²² Cfr. MARINO MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 3, 2000, p. 252; BENEDICT EJEH, *op cit.*, p. 367.

²³ PÉTER ERDÖ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, in *Periodica de Re Canonica*, n. 4, 2012, p. 619.

²⁴ Quale principio di portata generale, sulla questione in parola si è in ogni caso evidenziato che «l’espressione «chiese vicine» va interpretata comunque strettamente, poiché l’omissione della consultazione dei rettori di queste chiese ha per effetto la nullità del permesso episcopale (can. 127 §2, 2°). Le leggi che limitano l’esercizio dei diritti di interpretano, infatti, nel senso stretto (can. 18). Nel dubbio di diritto, inoltre, non urgono nemmeno le leggi irritanti (can. 14, cf. can. 10). In questo caso il dubbio è di diritto, perché si tratta del significato della parola «vicina» (vicinarum ecclesiarum rectoribus – can. 1205 §2) nel contesto del canone. Il cerchio delle chiese vicine viene determinato – in ultima analisi – a giudizio del vescovo diocesano (cf. can. 381 §1). Sembra tuttavia utile che il vescovo tenga presente anche questo aspetto, quando chiede il parere del consiglio presbiterale»:

presupposto, è indubbio come la valutazione condivisa da esso implicata sia finalizzata ad agevolare una più approfondita analisi delle altre due condizioni richieste: innanzitutto circa la corrispondenza tra la volontà di erigere la nuova chiesa e la sua effettiva opportunità ai fini della *salus animarum*, con uno scopo quindi essenzialmente pastorale e non meramente ornamentale o artistico – come d'altronde rimarcato dal canone successivo, che in tale ambito impone il rispetto di principi e norme della liturgia e dell'arte sacra²⁵ –, ma in secondo luogo anche in merito alla previsione relativa alla disponibilità delle risorse indispensabili per il completamento del progetto e per il mantenimento del nuovo immobile al culto. Riguardo a quest'ultimo aspetto, si è osservato come tale giudizio debba tenere conto non soltanto della sussistenza dei mezzi materiali necessari al sostentamento del nuovo rettore e dei ministri, ma – a maggior ragione considerata l'attuale carenza di clero – anche della stessa presenza sufficiente di sacerdoti per garantire la celebrazione del culto divino pubblico²⁶. Soprattutto, però, è stato sottolineato che “è significativo che il diritto canonico menziona espressamente anche la costruzione stessa come una spesa alla copertura della quale i mezzi non devono mancare”²⁷.

Nel sopperire alla necessità da ultimo menzionata, tuttavia, è noto come un sostegno di notevole rilevanza giunga inoltre da parte statale. In particolare, anche limitandosi alle forme principali – e più consistenti – in cui si sostanzia tale supporto, il pensiero corre immediatamente ad almeno due modalità tramite le quali lo Stato italiano agevola l'edilizia di culto: la prima è costituita dai finanziamenti stanziati su base locale in favore delle attrezzature religiose in quanto – come abbiamo ricordato poco sopra – opere di urbanizzazione secondaria, la seconda dalla ripartizione del gettito dell'otto per mille²⁸. Per

PÉTER ERDŐ, *op. cit.*, pp. 620-621.

²⁵ Can. 1216: *In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibito peritorum consilio, servantur principia et normae liturgiae et artis sacrae.*

²⁶ Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, voce *Chiesa edificio sacro*, cit., p. 209; MARINO MOSCONI, *op. cit.*, p. 252; PÉTER ERDŐ, *op. cit.*, p. 622.

²⁷ PÉTER ERDŐ, *op. cit.*, p. 622.

²⁸ Cfr. VALERIO TOZZI, *La disciplina regionale dell'edilizia di culto*, cit.; ID., *Il finanziamento pubblico dell'edilizia di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 1998, pp. 83-98; ID., *Edilizia di culto (libertà delle confessioni)*, nel vol. *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, cit., pp. 335-352; RAFFAELE BOTTA, *Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto*, nel vol. *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 73-105; CARLO CARDIA, *Edilizia di culto e l. 222/1985*, in *Il foro italiano*, n. 7-8, 1995, pp. 3114-3123; ID., *La condizione giuridica*, cit., pp. 20-21; ID., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, 4ª ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 154-155; MANLIO MIELE, *Edilizia di culto tra discrezionalità 'politica' e 'amministrativa'*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 1995, pp. 363-375; ALBERTO ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica. Il finanziamento dell'edilizia di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 1998, pp. 573-598; ID., *La legislazione regionale*, cit.; GIANFRANCO

ciò che riguarda quest’ultimo canale di finanziamento, è infatti risaputo come tra le finalità per le quali la legge n. 222 del 1985 consente alla Conferenza Episcopale Italiana di utilizzare i relativi proventi figurino anche le *esigenze di culto della popolazione*²⁹, categoria nella quale rientrano pure gli interventi nel campo dell’edilizia di culto, comprendenti quindi sia la costruzione di nuovi immobili, sia la manutenzione di quelli già esistenti, sia l’adozione di misure per la tutela di beni culturali ecclesiastici. Non va peraltro dimenticato come la stessa *conservazione di beni culturali* sia una delle destinazioni previste dall’art. 48 della stessa legge per la quota di otto per mille spettante allo Stato italiano, il quale nel corso degli anni ha quindi impiegato tali fondi anche per finanziare il restauro di luoghi di culto dotati di valore storico e artistico. Disposizioni analoghe emergono infine dalla normativa pattizia relativamente alle confessioni diverse dalla cattolica: un esempio particolarmente evidente è offerto dall’*intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia*, nella quale è stabilito espressamente che essa “utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato [...] per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri”³⁰; ma la medesima facoltà è riconosciuta anche nelle rispettive intese con le altre confessioni, solitamente ricompresa all’interno del più ampio fine del soddisfacimento delle esigenze religiose e di culto³¹. Per ciò che concerne invece il primo sistema citato, esso presenta due ulteriori caratteristiche degne di nota. Innanzitutto tale ipotesi di finanziamento è con-

GARANCINI, *L’edilizia di culto: evoluzione normativa e problematiche interpretative*, in *Iustitia*, n. 1, 2000, pp. 111-129; CARLO REDAELLI, *op. cit.*, pp. 275-279; GIANLUCA PAOLO PAROLIN, *Edilizia di culto e legislazione regionale nella giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza 195/1993 alla sentenza 346/2002*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 2, 2003, pp. 351-353; ROBERTA TERRANOVA, *Considerazioni in tema di legislazione regionale sul finanziamento dell’edilizia di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 2003, pp. 1139-1153; ANNA ACQUAVIVA, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di luoghi per il culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1-2, 2009, pp. 255-279; ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2013, pp. 186-195; ALESSANDRO ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 2014, pp. 91-92; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 248-251; ALBERTO VITTORIO FEDELI, *Edilizia di culto tra libertà religiosa ed esigenze urbanistiche*, cit.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 382-386; LUIGI LACROCE, *In tema di finanziamento pubblico dell’edilizia di culto cattolica, tra istanze di libertà ed esigenze di contenimento della spesa pubblica*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2015, pp. 253-265; NATASCIA MARCHEI, *L’edilizia e gli edifici di culto*, nel vol. *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 339-343; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *op. cit.*, pp. 172-175.

²⁹ Art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, *recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*.

³⁰ Art. 21 della legge 30 luglio 2012, n. 126, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale*, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

³¹ In merito alla destinazione dei flussi finanziari derivanti dal meccanismo dell’otto per mille, si veda CARMELA ELEFANTE, *L’«otto per mille». Tra eguale libertà e dimensione sociale del fattore religioso*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 63-94.

nessa ad uno dei passaggi più rimarchevoli di quel processo, sopra richiamato, consistente nell'espansione anche ai templi di altre confessioni religiose di misure analoghe a quelle originariamente adottate in favore delle sole chiese cattoliche: ci riferiamo cioè alla sentenza costituzionale n. 195 del 1993, con la quale fu dichiarata l'illegittimità di quelle normative regionali che rendessero accessibili tali contributi alle sole confessioni che avessero stipulato con lo Stato un'intesa di cui all'art. 8, comma 3, Cost.; conclusione alla quale la Corte pervenne principalmente attraverso il riconoscimento del valore sociale dell'edilizia di culto, giudicando cioè la possibilità di fruire di appositi luoghi ove celebrare pubblicamente i propri riti come una precondizione necessaria al godimento della libertà religiosa sancita dalla Costituzione. Date simili premesse e posto che nel nostro ordinamento la conclusione di un'intesa non costituisce d'altronde un obbligo³², è evidente come l'adozione di un criterio quale quello censurato non potesse che risultare un'inammissibile violazione del principio di eguale libertà delle diverse confessioni, rispetto alle quali l'unica distinzione legittimamente applicabile in quest'ambito è perciò corrispondente all'effettiva incidenza sociale delle varie comunità presenti nel territorio di riferimento³³. Il secondo motivo d'interesse riguarda invece il vin-

³² A tale riguardo, si ricordino ad esempio le considerazioni che la Corte costituzionale, nel ribadire il principio esposto, ha recentemente avuto modo di formulare nella sentenza n. 52 del 2016, in merito «alla natura e al significato che, nel nostro ordinamento costituzionale, assume l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, ai sensi dell'art. 8, terzo comma.» Cost.: È essenziale sottolineare, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, che, nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovarsi dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni «dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost. che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)». Date tali premesse e alla luce di ulteriori riflessioni, la medesima sentenza giunge quindi a porsi nel solco già tracciato da pronunce precedenti riconoscendo la discrezionalità politica spettante in questa materia al Consiglio dei ministri: «Questa Corte ha già affermato che, in una situazione normativa in cui la stipulazione delle intese è rimessa non solo alla iniziativa delle confessioni interessate, ma anche al consenso del Governo, quest'ultimo «non è vincolato oggi a norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo, su richiesta della confessione, di negoziare e di stipulare l'intesa» (sentenza n. 346 del 2002). Ciò dev'essere in questa sede confermato, considerando altresì che lo schema procedurale, unicamente ricavabile dalla prassi fin qui seguita nella stipulazione d'intese, non può dare origine a vincoli giustiziabili».

³³ L'ammissibilità di quest'ultimo parametro è infatti espressamente richiamata nella stessa sentenza n. 195 del 1993, ove la Corte afferma – nel rimarcare la differenza fra tale fattispecie e quella invece dichiarata incostituzionale – che «se la diversità di trattamento ai fini dell'ammissione al contributo pubblico, come la stessa difesa della Regione sottolinea, è collegata alla entità della presenza nel territorio dell'una o dell'altra confessione religiosa, il criterio è del tutto logico e legiti-

colo cui gli immobili costruiti con l’apporto di questi fondi sono sottoposti: la medesima legge n. 222 del 1985 stabilisce infatti, all’art. 53, che “gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali [...], costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo”; tale restrizione è soggetta inoltre ad apposita trascrizione nei registri immobiliari e può essere estinta anzitempo solo “previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all’articolo 38”. Nonostante le sue peculiarità e per quanto esso costituisca indubbiamente una fattispecie autonoma, un simile limite si presenta quindi come evidentemente modellato sul più generale vincolo di cui all’art. 831, comma 2, c.c., il cui funzionamento – completato l’*iter* finalizzato a questa virtuale edificazione – conviene adesso approfondire.

3. Previsioni canonistiche e misure di tutela secolari circa l’utilizzo del luogo sacro

Come ricordato, alla peculiare funzione propria delle chiese cattoliche corrisponde un’altrettanto specifica condizione anche sul piano civilistico, designata in particolare dal più volte richiamato art. 831 c.c. Già ad una prima lettura la funzione di questa disposizione appare quella di contemperare due opposte esigenze, ognuna condensata nei rispettivi commi di cui essa si compone. Il primo, stabilendo che “i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano”, sottopone tale patrimonio ad un regime proprietario di diritto comune. Ciò implica quindi che, al suo interno, anche gli immobili dedicati al culto conoscano oggi nel nostro ordinamento una potenziale pluralità di soggetti proprietari: dagli enti ecclesiastici a quelli pubblici – tra i quali, oltre allo Stato, alle regioni e ai comuni, si annovera anche l’apposito Fondo edifici di culto³⁴ –, fino ad arrivare ai privati, sia persone fisiche sia

timo, e la previsione in tal senso della legge regionale (artt. 1 e 5) non è contestabile; essa non integra nemmeno *stricto sensu* una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a proporzionare l’intervento all’esistenza e all’entità dei bisogni al cui soddisfacimento l’intervento stesso è finalizzato: di conseguenza, ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e all’accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione».

³⁴ Riguardo a quest’ultimo ente, cfr. VALERIO TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico*

giuridiche. Se su tale piano non è quindi possibile rinvenire alcun trattamento differenziato per questa particolare tipologia di beni, ben diverso si rivela invece il tenore del secondo comma, il quale, tenuto conto della particolarissima funzione – costituzionalmente garantita, come confermato dalla citata sentenza n. 195 del 1993 – cui gli immobili in parola sono adibiti, modella uno specifico *status* relativo al loro uso, prevedendo al riguardo un apposito vincolo: “gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano”³⁵.

italiano, cit., pp. 251-267; MARIA FIORELLA SCANDURA, *Il Fondo Edifici di Culto*, nel vol. *L’edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 121-129; GERARDO BIANCO, *Osservazioni sulla disciplina del Fondo edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 4, 1997, pp. 833-866; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Appunti sulla natura giuridica e sul patrimonio del Fondo edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 2, 1997, pp. 297-306; Id., *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 378-380; ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., 2005, pp. 284-285; FRANCESCO FALCHI, *Il Fondo edifici di culto*, nel vol. *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L’esperienza di un ventennio (1985-2005)*, a cura di ISABELLA BOLGIANI, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 135-177; CARLO CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., pp. 15-17; VENERANDO MARANO, *La proprietà*, nel vol. *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 50-56; STEFANO TARULLO, *Il Fondo Edifici di Culto ed i suoi beni visti dall’amministrativista. Un’analisi strutturale funzionale*, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2010, pp. 176-229; MARIO TEDESCHI, *op. cit.*, pp. 246-248; ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, cit., pp. 204-213; NATASCIA MARCHEI, *op. cit.*, pp. 345-347; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *op. cit.*, pp. 175-176.

³⁵ I numerosi profili – che avremo modo di menzionare a breve – relativi all’art. 831 c.c. e, più in generale, alla condizione degli edifici di culto cattolico sul piano civilistico nell’ordinamento italiano sono trattati in PIO FEDELE, *In tema di «dicatio ad cultum publicum»*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 1, 1948, pp. 171-186; Id., *Ancora in tema di «deputatio ad cultum publicum»*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 1, 1949, pp. 753-756; LUIGI SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo protettivo della «deputatio ad cultum publicum»*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1, 1950, pp. 250-307; PIETRO GISMONDI, *Le limitazioni alle facoltà di godimento del privato proprietario degli edifici destinati al culto cattolico*, in *Il foro italiano*, n. 1, 1952, pp. 605-612; MARIO PETRONCELLI, *La «deputatio ad cultum publicum»*. *Contributo alla dottrina canonica degli edifici pubblici di culto*, ristampa (1937), Pellerano – Del Gaudio, Napoli, 1952; Id., voce *Edifici di culto cattolico*, nel vol. *Enciclopedia del diritto*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 297-312; ATTILIO MORONI, *Contributo allo studio sulla «deputatio ad cultum»*, Giuffrè, Milano, 1954; LORENZO SPINELLI, *Osservazioni sul regime giuridico degli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto pubblico*, in *Il foro italiano*, n. 4, 1954, pp. 153-164; GIACINTO ROMANO GIACOMAZZO, *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 2, 1957, pp. 225-235; Id., *Art. 831, comma 2 c.c.: rinvio o presupposto?*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1, 1958, pp. 338-340; MANFREDO MANFREDI, *In tema di passaggio per l’accesso ad un edificio di culto di proprietà privata*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1, 1958, pp. 447-477; DOMENICO BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, in *Archivio giuridico*, n. 1-2, 1959, pp. 3-129; Id., *Edifici di culto ed art. 700 cod. proc. civ.*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1, 1966, pp. 181-215; MARIO PIACENTINI, voce *Chiesa (come edificio di culto)*, nel vol. *Novissimo digesto italiano*, a cura di ANTONIO AZARA, ERNESTO EULA, III, UTET, Torino, 1974; ANTONIO VITALE, *L’art. 831, comma 2, c.c.*, in *Giustizia civile*, n. 4, 1974, pp. 602-632; Id., *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., pp. 349-351; ALESSANDRO ALBISETTI, *Brevi note in tema di «deputatio ad cultum publicum» e art. 42 della Costituzione*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3-4, 1976, pp. 133-146; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto. Problemi generali*, Giuffrè, Milano, 1979; GIUSEPPE LEZIROLI, *In tema di edifici di*

La disciplina appena illustrata, oggi applicabile anche agli edifici di culto ebraico secondo quanto disposto – con formulazione sostanzialmente analoga – nella relativa intesa³⁶, ha posto e pone tuttora problemi interpretativi di non poco conto. Una tra le prime questioni ad aver attirato l’attenzione della dottrina, ad esempio, è stata quella relativa alla definizione del rapporto che la menzionata previsione sottende tra l’ordinamento italiano e quello canonico. Al riguardo, si

culto (osservazioni preliminari), nel vol. *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 381-411; ID., *Problemi di «destinazione» in materia ecclesiasticistica*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 1983, pp. 433-456; ID., *Gli edifici di culto tra storia, politica e diritto*, Editrice Universitaria, Ferrara, 1984; ID., *Edifici di culto cattolico*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3-4, 1994, pp. 859-907; ADRIANO GIUFFRÈ, *Profili giuridici dell’edilizia di culto*, Tipografia della Pace, Roma, 1983; GIUSEPPE VEGAS, *Vincolo di destinazione degli edifici di culto e danni materiali*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 2, 1985, pp. 571-580; PASQUALE COLELLA, *Sulla «deputatio ad cultum» di una chiesa aperta al culto pubblico*, in *Diritto e giurisprudenza*, n. 2-3, 1990, pp. 473-482; CRISTINA DELL’AGNESE, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 2, 1990, pp. 191-201; VALERIO TOZZI, voce *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, cit.; ID., *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit.; ID., *Gli edifici di culto tra fede e istituzione religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2010, pp. 27-47; LUCIANO ZANNOTTI, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso*, Giuffrè, Milano, 1990; FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, voce *Edifici di culto*, cit.; MARIO RICCA, *Edilizia di culto, normativa concordataria e partecipazione democratica*, in *Archivio giuridico*, n. 3-4, 1998, pp. 369-395; VINCENZO CALÌ, FRANCESCO LEO, *Edifici di culto: tutela dell’acquirente e responsabilità del notaio*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 4, 2003, pp. 1383-1394; CHIARA MINELLI, *La rilevanza giuridica della «Deputatio ad cultum» (art. 831 Codice Civile)*, nel vol. *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa*, cit., pp. 257-271; PIERANGELA FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, nel vol. *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 57-77; VENERANDO MARANO, *La proprietà*, cit.; ID., *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2010, pp. 93-106; GIULIANA SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell’art. 831 comma 2 c.c.*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2008, pp. 409-431; ALESSANDRO BUCCI, *Brevi note sul vincolo della destinazione all’uso degli edifici di culto in Italia*, in *Caietate Institutului Catolic*, n. 2, 2009, pp. 111-136; ANDREA BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2010, pp. 3-26; ID., *Gli enti e i beni ecclesiastici*, cit., pp. 159-213; SANDRO GHERRO, MANLIO MIELE, *op. cit.*, pp. 186-188; MARIO TEDESCHI, *op. cit.*, pp. 278-280; CARMELA ELEFANTE, *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa decisione del giudice salernitano*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2012, pp. 633-646; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 261-263; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 371-373; NATASCIA MARCHEL, *op. cit.*, pp. 335-336, 338-339; LUDOVICA DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull’art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2016, pp. 153-165; LUIGI MARIANO GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, nel vol. *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 507-528; PAOLA MARZARO, *op. cit.*, pp. 15-71; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *op. cit.*, pp. 165-166; PAOLO CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto*, cit.

³⁶ Art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 101, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane*: «Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell’Unione».

è infatti sviluppato in epoca risalente un dibattito, poi protrattosi nel corso degli anni anche con l'apporto della giurisprudenza sia civile sia amministrativa, che ha visto contrapporsi, in estrema sintesi, principalmente due posizioni: da un lato, coloro che nell'art. 831, comma 2, c.c. leggevano un vero e proprio rinvio formale al diritto canonico; dall'altro, chi vi scorgeva invece il mero riconoscimento, da parte dell'ordinamento statale, di una situazione di fatto determinata da una deliberazione dell'autorità ecclesiastica e recepita quale semplice presupposto per l'applicazione di una norma interna. Qualunque sia l'interpretazione più rispondente allo spirito della citata previsione, appare tuttavia chiaro come ad essere messo in discussione sia esclusivamente il valore attribuito dalla legislazione italiana all'intervento ecclesiastico: non invece la necessità che esso abbia effettivamente luogo, dato che si può quindi ritenere comunemente accolto. Posta l'impossibilità di prescindere dall'universo canonistico, va da sé che una simile conclusione, lungi dal rivestire un carattere puramente teorico, implica ricadute pratiche di notevole rilevanza, a partire dall'individuazione del momento in cui sorge il vincolo stesso. Intorno a tale profilo si è infatti accesa una discussione per molti versi analoga alla precedente – della quale appare quasi come una diversa formulazione –: se cioè non vi è accordo tra chi sostiene che “la nascita e la cessazione del vincolo siano di competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica – il cui atto di consacrazione compiuto secondo le norme del diritto canonico deve semplicemente essere recepito dal diritto statale – e chi invece afferma che posto l'atto di dedizione dell'autorità ecclesiastica, è comunque necessario che l'edificio sia soggetto all'uso pubblico”³⁷, ciò che accomuna le due posizioni è tuttavia la pacifica ammissione del bisogno di una previa iniziativa da parte del competente organo ecclesiastico, elemento alternativamente valutato come sufficiente o insufficiente al fine di dispiegare effetti nell'ordinamento italiano, ma da entrambe le correnti qualificato come necessario. In sua sistematica assenza, sarebbe peraltro improprio il riferimento stesso agli *edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico* testualmente citato dalla norma, giacché tale funzione è definita dalla contemporanea presenza di tre requisiti: l'offerta del culto stesso in nome della Chiesa, il suo esercizio da parte di soggetti legittimamente incaricati, la sua celebrazione mediante atti approvati dall'autorità ecclesiastica. In assenza di anche uno solo di tali presupposti, non si tratterebbe infatti più di culto pubblico, ma meramente privato³⁸.

³⁷ GIULIANA SCHIANO, *op. cit.*, p. 417.

³⁸ Can. 834 § 2: *Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos*. Al riguardo, cfr. PAWEŁ MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica*, cit., pp. 36-37.

Alla luce di quanto osservato, si capisce quindi come sia ancora una volta necessario volgere lo sguardo al *Codex Iuris Canonici* per individuare quale sia l’atto tramite cui l’autorità ecclesiastica adibisce un immobile al culto divino. La risposta è fornita dal can. 1217, il quale richiede che, una volta terminata la costruzione, la nuova chiesa debba essere quanto prima dedicata o almeno benedetta secondo le leggi della sacra liturgia³⁹. È peraltro interessante notare come, accostando alla lettura di questa norma quella del già citato can. 1205, in ambito canonistico si sia giunti a conclusioni non dissimili – seppur ovviamente animate da diverso spirito – da quelle proposte in ambito civilistico: al riguardo è stato infatti osservato come “l’elemento costitutivo e caratterizzante un luogo sacro è duplice: la destinazione (deputatio) stabile del luogo al culto divino o alla sepoltura; la dedicazione o benedizione del luogo stesso, come prescrivono i libri liturgici. Un luogo è allora giuridicamente sacro quando vi concorrano simultaneamente questi due elementi; ne deriva che non basta il primo elemento a costituire un luogo sacro”⁴⁰. In particolare, la celebrazione della dedicazione è richiesta in via generale ed ordinaria per la destinazione al culto divino delle chiese, specie se cattedrali o parrocchiali, mentre la benedizione – evidentemente di carattere costitutivo⁴¹ – è ammessa come forma straordinaria qualora si preveda che il luogo sarà utilizzato a questo fine solo temporaneamente. Una lieve differenza è riscontrabile anche in merito ai soggetti cui sono affidati i due diversi riti: se il Codice, pur incaricando primariamente il vescovo diocesano della benedizione delle chiese, gli concede a questo proposito una generale facoltà di delega esercitabile nei confronti di qualsiasi altro sacerdote, per quanto riguarda la dedicazione esso investe invece il vescovo diocesano e quanti sono a lui equiparati dal diritto,

³⁹ Can. 1217 § 1: *Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis*. In merito alla dedicazione, alla benedizione e agli effetti giuridici da esse derivanti, cfr. PAWEŁ MAŁECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, in *Periodica de Re Canonica*, n. 3, 2002, pp. 507-533; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica*, cit., pp. 73-90; ID., voce *Dedicación*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, II, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 994-997; VINCENZO MOSCA, *op. cit.*, pp. 335-339; MASSIMO DEL POZZO, *op. cit.*, pp. 349-351; JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR, *op. cit.*, pp. 134-138; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, cit., pp. 381-386.

⁴⁰ PAWEŁ MAŁECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., p. 522.

⁴¹ «Vengono chiamate invocative, le benedizioni che consistono nella invocazione del nome di Dio perché conceda favori e doni spirituali, lasciando però la persona o la cosa che la ricevono nella propria condizione. Prendono invece il nome di costitutive quelle benedizioni che, invocando il nome di Dio, intendono nel contempo destinare una cosa alla celebrazione del culto, sottraendola dagli usi ordinari e profani. Trattandosi di luoghi di culto è evidente che la benedizione cui il Codice fa riferimento è di natura costitutiva: l’edificio viene sottratto all’uso comune e riservato, seppure in modo non permanente, alla sola celebrazione del culto»: MASSIMO CALVI, *L’edificio di culto è un «luogo sacro»?», cit., p. 239.*

riservando loro la possibilità di demandare tale funzione di norma ad un altro vescovo – quindi, nella prassi, la scelta potrebbe ricadere facilmente sul coadiutore o sull’ausiliare – o, solamente in circostanze eccezionali, anche ad un qualunque presbitero⁴². Specifiche disposizioni sono poi dettate con riguardo alla redazione e conservazione dei documenti attestanti l’avvenuta celebrazione e, in loro assenza, alle modalità di prova alternative, rese necessarie dall’imprescindibile ruolo rivestito da questi riti. La dedicazione infatti, rendendo tali edifici dei *loca sacra*, oltre a risultare ovviamente essenziale sul piano liturgico, dispiega i propri effetti anche su quello giuridico. Ci limitiamo, a questo proposito, a richiamare due previsioni particolarmente indicative. La prima è costituita dal can. 1210, il quale distingue gli utilizzi ammissibili di questi spazi da quelli vietati: se da un lato è infatti ricordato come siano in via di principio consentite solo quelle funzioni inerenti all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà e della religione, dall’altro è per converso posto un assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività ritenuta aliena alla santità del luogo; per quanto riguarda però la “zona grigia” collocata tra questi due opposti, è eccezionalmente concessa all’ordinario la facoltà di permettere *per modum actus* altri usi che, pur non coincidendo con i fini menzionati, non presuppongano condotte irrispettose⁴³. La seconda è invece rappresentata dal can. 1213, che definisce le prerogative spettanti sui medesimi luoghi all’autorità ecclesiastica, la quale in particolare rivendica la facoltà di esercitare liberamente *potestates suas et munera*, esprimendosi con tale statuizione non una pretesa ad un’immunità assoluta, come invece avveniva sotto la vigenza della precedente codificazione – che al can. 1160 dichiarava tali spazi esenti dalla giurisdizione civile e sottoposti solo a quella canonica⁴⁴ –, ma il rifiuto di indebite ingerenze esterne. A quest’ultimo riguardo, in particolare, è stato osservato che “lungo i secoli la Chiesa ha sempre difeso strenuamente questa

⁴² Can. 1206: *Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi in suo territorio*. Can. 1207: *Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare*.

⁴³ A questo proposito, un’esemplificazione è fornita in VINCENZO MOSCA, *op. cit.*, pp. 338-339: «Vi sono alcune attività che per la loro peculiarità sono sconvenienti ad un luogo ritenuto sacro, ma ve ne sono altre, pur se profane che possono servire alla promozione del culto, della pietà e della religione. Certamente non è per nulla conveniente che si tengano in un luogo sacro comizi politici, rappresentazioni teatrali ed altre attività ritenute comunemente profane, ma si possono concedere questi luoghi per l’esecuzione di concerti di musica, conferenze, dibattiti di problemi su quanto può essere utile per la formazione e animazione umana e cristiana dei fedeli e della società».

⁴⁴ *Codex Iuris Canonici* 1917, can. 1160: *Loca sacra exempta sunt a iurisdictione auctoritatis civilis et in eis legitima Ecclesiae auctoritas iurisdictionem suam libere exercet*.

libertà. Tuttavia, in genere, gli ordinamenti statuali non riconoscono una esenzione totale. La materia è spesso regolata da appositi concordati o convenzioni tra l’autorità ecclesiale e quella civile. Attualmente la Chiesa è disposta a riconoscere la possibilità di intervento da parte dell’autorità civile, per ragioni igieniche, urbanistiche o di pubblica sicurezza⁴⁵.

Tra le disposizioni di derivazione bilaterale finalizzate alla tutela della specificità degli edifici aperti al culto, un esempio tra i più conosciuti proprio nell’ambito della pubblica sicurezza è senza dubbio costituito dalle garanzie dettate all’art. 5, nn. 1 e 2, del Concordato del 1984: da un lato, infatti, è sancito il divieto di requisire, occupare, espropriare e demolire tali immobili se non sussistono gravi ragioni e se, in ogni caso, non sia stato previamente raggiunto un accordo con la competente autorità ecclesiastica; dall’altro, l’accesso ai medesimi luoghi viene precluso alla forza pubblica nell’esercizio delle proprie funzioni, ammesso che non sia stata precedentemente avvertita la stessa autorità confessionale o che non lo impongano casi di urgente necessità⁴⁶. Formulazioni del tutto analoghe sono state peraltro riproposte all’interno delle intese concluse con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, formando così una disciplina pressoché comune in questa materia⁴⁷. Disposizioni tese alla salvaguardia di tali spazi si rinvencono inoltre – com’è noto – nella legislazione penalistica, la quale già in ambito codicistico li richiama espressamente in quelle norme che, allo scopo di preservare l’esercizio della libertà religiosa, puniscono chi impedisca o turbi le funzioni in cui essa si esprime e chi offenda la confessione stessa mediante vilipendio o danneggiamento di cose⁴⁸.

⁴⁵ MASSIMO CALVI, *L’edificio di culto è un «luogo sacro»?», cit., p. 241.*

⁴⁶ Con riferimento a quest’ultima disposizione, in FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 370, si nota che «non si tratta di un anacronistico riconoscimento del diritto di asilo, ma del riconoscimento del rispetto che merita la pace dei luoghi di culto, la quale può essere turbata in modo improvviso solo in presenza di un’urgente necessità. Sul punto si veda anche DANIELE ARRU, *L’ingresso della forza pubblica negli edifici di culto», in Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 1995, pp. 348-361.

⁴⁷ Nelle leggi di approvazione delle corrispondenti intese, le disposizioni citate si rinvencono rispettivamente: per le Assemblee di Dio in Italia, all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 22 novembre 1988, n. 517; per l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, all’art. 16, commi 1 e 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516; per l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, all’art. 15, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1989, n. 101; per l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, all’art. 17, commi 1 e 2, della legge 12 aprile 1995, n. 116; per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, all’art. 14, commi 1 e 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520; per la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 2012, n. 126; per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, all’art. 15, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 2012, n. 127; per la Chiesa apostolica in Italia, all’art. 14, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 2012, n. 128; per l’Unione Buddhista Italiana, all’art. 16, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 245; per l’Unione Induista Italiana, all’art. 17, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246; per l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, all’art. 8, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2016, n. 130.

⁴⁸ Com’è noto, la normativa cui facciamo riferimento – corrispondente al libro secondo, titolo

Va evidenziato, tuttavia, come nel nostro ordinamento i profili di maggior interesse – e problematicità – emergano non tanto dal diritto pubblico quanto da quello privato, in particolare in relazione ai rapporti intercorrenti tra ente ecclesiastico e proprietario dell’immobile, qualora non coincidenti. Tornando infatti al vincolo di cui all’art. 831, comma 2, c.c., è evidente come esso determini un regime di godimento del bene del tutto atipico, che, in assenza di accordo tra le parti, può facilmente generare attriti. Ad essere sacrificate sono infatti – com’è naturale, data la peculiare esigenza sottesa a una simile disciplina – le ragioni del proprietario, che potrà servirsi dell’immobile solo in via residuale e con modalità tali da non ostacolare l’esercizio del culto, in funzione del quale all’autorità ecclesiastica è per converso riconosciuta una complementare – e perciò sovraordinata – facoltà di fruizione del medesimo edificio⁴⁹. Ipotesi di varia natura sono state avanzate al fine di prevenire o appianare eventuali controversie in caso di contrasto tra i due soggetti: ma se all’autorità giudiziaria civile, pur individuata come competente a giudicare, non si attribuisce la capacità di adottare rimedi soddisfacenti, in dottrina non è stata considerata risolutiva neppure la proposta, offerta dalla già menzionata *Istruzione in materia amministrativa* del 2005, di determinare le condizioni della concessione del bene mediante convenzione tra le parti⁵⁰. Molteplici sono state tuttavia le questioni sollevate in fasi ancora antecedenti a quella da ultimo illustrata: un esempio non secondario riguarda il valore da attribuire alla volontà del proprietario di un immobile sul quale intervenga successivamente una *deputatio ad cultum*. A questo proposito, per quanto il diritto canonico ovviamente non subordini all’assenso di altri soggetti la validità di una

IV, capo I, del codice penale – è stata oggetto di una riforma complessiva ad opera della legge n. 85 del 2006, che ne ha conseguentemente sostituito anche l’originaria rubrica *Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi* con l’attuale *Dei delitti contro le confessioni religiose*. Per alcune considerazioni relative alla disciplina precedente alla riforma, ma incentrate specificamente sul tema degli edifici di culto, cfr. PAOLO CAVANA, *Brevi osservazioni sulla tutela penale della destinazione al culto delle chiese*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, 2000, pp. 1047-1057; ID., *Occupazione di chiese e profili sanzionatori dell’utilizzo arbitrario di edifici aperti al culto*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9, 2000, pp. 1703-1707. Per una valutazione generale del quadro vigente, si veda invece VINCENZO PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007.

⁴⁹ D’altro canto, va anche osservato che «sebbene il vincolo di destinazione interferisca con il potere di godimento del proprietario, limitandolo, tuttavia non intacca il potere di disposizione che rimane integro in capo al suo titolare. Quest’ultimo potrà infatti liberamente alienare l’edificio o costituirvi diritti reali minori sempre nel rispetto della destinazione al culto. Anche la vendita forzata è stata ritenuta ammissibile dalla dottrina. In astratto dunque il potere di disposizione rimane integro e tuttavia nella pratica sarà davvero difficile ipotizzare la costituzione di un uso o di un usufrutto su un edificio di culto, così come sarà improbabile che ne risulti fruttuosa la vendita forzata»: VINCENZO CALI, FRANCESCO LEO, *op. cit.*, p. 1387.

⁵⁰ Cfr. VENERANDO MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 44-46.

dedicazione effettuata nel rispetto delle prescrizioni giuridiche e liturgiche, nell’ambito dell’ordinamento statale la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza tendono invece a concordare circa la necessaria sussistenza di tale consenso – espresso o tacito che sia, nonché accertabile anche mediante presunzione – al fine del riconoscimento civile dell’atto posto in essere dall’autorità ecclesiastica⁵¹. Ma, a monte, risulta addirittura priva di una risposta concorde la domanda relativa alla natura stessa del vincolo di destinazione in parola, in dottrina variamente configurato – tra le altre ipotesi – come diritto di uso, come servitù di uso pubblico o come un diritto reale del tutto peculiare⁵².

Una menzione autonoma merita infine, all’interno del tema dell’utilizzazione di edifici destinati al culto pubblico, la loro fruizione turistica, in particolare con riguardo alla prassi – sempre più comune, in molte città d’arte – di richiedere a questo fine il pagamento di un biglietto d’ingresso⁵³. Tale modalità, sebbene non vietata in radice, ha suscitato comprensibili perplessità e malumori. Nonostante gli indubbi benefici derivanti dall’adozione di questo sistema – consistenti in vantaggi non solo economici: oltre alla disponibilità di maggiori fondi da reinvestire per una migliore conservazione dell’immobile, si pensi alla possibilità di garantirne un’apertura prolungata, della quale beneficerebbero non solo i turisti ma anche i fedeli –, esso è infatti percepito come intrinsecamente contrario alla funzione e, in ultima istanza, alla natura stessa degli edifici sacri. Per vagliare la fondatezza di un simile assunto, possiamo peraltro fare riferimento agli indirizzi forniti al riguardo dai diversi ordinamenti. Una prima indicazione, significativa anche dell’approccio generale al problema da parte statale, si rinviene nelle fonti pattizie: la già richiamata *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 2005*, infatti, nel garantire l’accesso e la visita agli edifici aperti al culto – e ai beni mobili collocati al loro interno – specifica che ciò debba avvenire “nel rispetto delle esigenze di carattere religioso”⁵⁴. Una più precisa definizione di tali esigenze e dei loro confini,

⁵¹ Cfr. MARIO PETRONCELLI, *La «deputatio ad cultum publicum»*, cit., pp. 43-62; DOMENICO BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, cit., pp. 60-77; VENERANDO MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 41-44; GIULIANA SCHIANO, *op. cit.*, pp. 418-419.

⁵² Cfr. VINCENZO CALÌ, FRANCESCO LEO, *op. cit.*, pp. 1384-1387; VENERANDO MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 40-41, 47-50.

⁵³ A questo proposito, cfr. CARLO AZZIMONTI, *L’ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 2, 2005, pp. 194-201; GIORGIO FELICIANI, *La questione del ticket d’accesso alle chiese*, in *Aedon*, rivista telematica (<http://www.aedon.mulino.it>), n. 3, 2010; FABIO FRANCESCHI, *L’accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 33, 2014, pp. 1-51.

⁵⁴ Art. 2, comma 7, *Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della*

tuttavia, può ricavarsi solamente dalla lettura delle relative prescrizioni di diritto canonico, dalle quali emerge un orientamento sufficientemente chiaro in merito: prima ancora dei criteri di utilizzazione scanditi dal menzionato can. 1210, va infatti ricordato come per il tempo delle sacre funzioni siano sancite in modo inderogabile la libertà e la gratuità dell'ingresso in chiesa⁵⁵, la quale – come già sottolineato – anche al di fuori di questi momenti si caratterizza come autonoma tipologia di luogo sacro proprio per il diritto spettante a tutti i fedeli di entrarvi al fine esercitare soprattutto pubblicamente il culto⁵⁶. Nella pratica, il contemperamento tra le succitate “esigenze di carattere religioso” e la fruizione turistica delle chiese di maggiore pregio storico e artistico è stato in alcuni casi perseguito distinguendo le zone dell'edificio gratuitamente accessibili da parte dei fedeli da quelle visitabili solo previo pagamento. Seguendo tale criterio si è però spesso finito per riservare a questo secondo – e secondario – scopo la quasi totalità dell'immobile, relegando invece la preghiera e la devozione privata ad aree sempre più anguste: un'impostazione che, sostituendo la finalità culturale a quella cultuale, rischia – com'è stato correttamente osservato – di sovvertire la stessa “gerarchia delle destinazioni dell'edificio sacro, nell'ambito della quale il concetto, già di per sé discutibile, di chiesa-museo cede il passo a quello di museo-chiesa”⁵⁷. A questo riguardo, è peraltro fondamentale sottolineare come una simile prospettiva si ponga in palese contrasto non solo – ovviamente – con il diritto canonico, ma anche con le relative prescrizioni dell'ordinamento secolare, che a tali luoghi accorda la specifica disciplina e i molteplici privilegi finora illustrati in virtù del loro ruolo nella soddisfazione di bisogni sociali primari della popolazione, e non certo in quanto poli museali dal carattere particolare. In Italia la questione è stata perciò affrontata dalla stessa autorità ecclesiastica, che nel gennaio 2012 ha prodotto l'apposita nota *L'accesso nelle chiese*⁵⁸. Confermando la risalente tradizione italiana secondo cui “è garantito a tutti l'accesso gratuito alle

Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, cit.: «L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 [beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche] sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti».

⁵⁵ Can. 1221: *Ingressus in ecclesias tempore sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus*.

⁵⁶ Cfr. can. 1214.

⁵⁷ FABIO FRANCESCHI, *op. cit.*, p. 21.

⁵⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO PERMANENTE, Nota *L'accesso nelle chiese*, 31 gennaio 2012, in *Notiziario CEI*, n. 1, 2012, pp. 26-27. Al riguardo, si veda M. RIVELLA, *Presentazione nota CEI sull'accesso nelle chiese*, in *Ius Ecclesiae*, n. 2, 2012, pp. 494-498.

chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale” – principio eccezionalmente derogabile solo con le modalità di cui al can. 1210 –, il documento redatto dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana approfondisce la questione mediante più specifiche direttive: se infatti la facoltà di esigere il pagamento di un biglietto d’ingresso è giudicata “ammissibile soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall’edificio principale della chiesa”, per quanto riguarda quest’ultimo si ribadisce invece la necessità di garantire in ogni caso il libero ingresso a chi intenda recarvisi per pregare e, più in generale, a tutti i residenti nel relativo territorio comunale; coerentemente, pure laddove la presenza di flussi turistici di notevoli proporzioni imponga l’adozione di misure volte ad “assicurare il rispetto del carattere sacro delle chiese”, ad essere consigliate sono modalità non necessariamente implicanti l’esborso di denaro da parte dei visitatori, quale ad esempio quella “di limitare il numero di persone che vengono accolte (ricorrendo al cosiddetto contingentamento) e/o di limitarne il tempo di permanenza”.

4. Interpretazioni e implicazioni problematiche della riduzione a uso profano

Illustrati i profili di maggior interesse – almeno a nostro avviso – relativi allo *status* delle chiese aperte al culto, resta da chiedersi cosa accada quando esse vadano invece incontro ad una chiusura definitiva. Per le cause sopra richiamate e per i conseguenti problemi gestionali, quello della dismissione costituisce infatti oggi, nel continente europeo ma non solo, un momento di estrema criticità, sia per la sua frequenza sia per le sue implicazioni, anche giuridiche. Tra queste ultime va innanzitutto annoverato il venire meno di quelle tutele, fin qui elencate, che l’ordinamento secolare non ha alcuna ragione di riconoscere ad immobili evidentemente non più idonei a soddisfare quel bisogno sociale diffuso che ne giustificava la presenza nella legislazione italiana. La formulazione dello stesso art. 831, comma 2, c.c., ad esempio, riguardo all’estinzione del vincolo previsto per gli edifici riservati all’esercizio pubblico del culto cattolico risulta più esplicita di quanto non fosse a proposito della sua nascita, stabilendo infatti che esso persiste “fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano”. Se quindi pure in questo frangente un’importanza primaria è da riconoscersi alle corrispondenti norme canoniche, va tuttavia rilevato che, a differenza di quanto prima osservato circa la dedicazione di nuove chiese, la disciplina dettata in merito alla chiusura di quelle preesistenti presenta note-

voli difficoltà interpretative⁵⁹.

Una conferma particolarmente lampante di quanto sostenuto si riscontra già nei primi passaggi di questo accidentato percorso. Il principale riferimento è costituito dal can. 1222, il quale delimita i casi in cui al vescovo diocesano è

⁵⁹ A questo proposito, cfr. JAMES HARRISON PROVOST, *Some canonical considerations on closing parishes*, in *The Jurist*, n. 2, 1993, pp. 362-370; CARLO GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1, 1997, pp. 7-11; FRANS DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae*, n. 1, 1998, pp. 111-148; ID., *The reduction of a former parish church to profane use in the light of the recent jurisprudence of the Apostolic Signatura*, nel vol. *Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantenario di sacerdozio*, a cura di MAREK JEĐRASZEWSKI, JAN SŁOWIŃSKI, Arcidiocesi di Poznań – Facoltà di Teologia Università Adam Mickiewicz a Poznań – Hipolit Cegielski Society, Poznań, 2013, pp. 164-169; GIAN PAOLO MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, nel vol. *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 1999, pp. 85-119; ID., *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 3, 2000, pp. 281-299; ID., *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 1, 2016, pp. 37-58; CARLO AZZIMONTI, ALBERTO VITTORIO FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, in *Ex Lege*, n. 4, 2002, pp. 88-98; PAWEŁ MAŁECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica*, cit., pp. 113-119; ID., voce *Pérdida de la dedicación o bendición*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, VI, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 123-126; ID., *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido*, cit.; NICHOLAS SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, in *The Jurist*, n. 2, 2007, p. 485-502; PAOLO CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit.; ID., *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, in *Quaderni di diritto ecclesiastico*, n. 1, 2010, pp. 49-74; REMIGIO BENEYTO BERENGUER, voce *Uso profano*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, VII, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 779-782; ADOLFO LONGHITANO, voce *Execración*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, III, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 841-843; KURT MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, in *The Jurist*, n. 2, 2013, pp. 597-643; GERARDO NUÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso*, in *Ius canonicum*, n. 105, 2013, pp. 279-309; ISABELLA BOLGIANI, *La dismissione delle Chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e canonico*, in *Jus*, n. 3, 2014, pp. 555-582; GIOVANNI PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, Edusc, Roma, 2015; ID., *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica di cui ai cann. 515 §2 e 1222 §2: riflessioni e proposte*, nel vol. in ID., *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico in memoriam del Card. Velasio De Paolis, CS, Tabula Fati*, Chieti, 2018, pp. 135-168; ID., *Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie (can. 515 §2) e la riduzione ad uso profano di edifici sacri (can. 1222 §2)*, ivi, pp. 100-134; ID., *Soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 §2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can. 1222 §2): recente evoluzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia*, ivi, pp. 169-196; FRANCESCO GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 1, 2016, pp. 18-36; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, cit., pp. 407-410; DAVIDE DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23, 2017, pp. 1-32.

concesso ridurre una chiesa ad uso profano non indecoroso, atto cui consegue – come ricordato al can. 1212 – la perdita della dedicazione o benedizione del luogo, che non può perciò essere più considerato sacro⁶⁰. Nello specifico, la norma presenta due differenti ipotesi: una simile decisione è infatti ammessa esclusivamente quando l’edificio non possa essere in alcun modo adibito al culto divino o qualora ciò sia comunque sconsigliato per la sussistenza di *aliae graves causae*⁶¹. Se la prima fattispecie non pone particolari problemi interpretativi, richiedendo quali requisiti, da un lato, la totale impossibilità di tributare all’interno dell’immobile alcuna forma di culto – è cioè richiesta un’impraticabilità assoluta, mentre non è sufficiente la semplice inadeguatezza a particolari forme di celebrazione⁶² – e, dall’altro, l’inattuabilità – stavolta relativa – degli opportuni interventi di restauro, decisamente più complessa si rivela invece la seconda eventualità prospettata: e ciò a causa sia delle molteplici condizioni apposte sia, soprattutto, della discrezionalità che la caratterizza. Nel corso della sua valutazione al vescovo diocesano è infatti richiesto di udire anche il parere del consiglio presbiterale, di ottenere il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti sulla chiesa stessa e di accertarsi che dalla sua deliberazione non derivi alcun danno per il bene delle anime: un procedimento che, per quanto teoricamente informato ad un criterio di massima prudenza, non è sempre riuscito nell’applicazione pratica a prevenire l’insorgere di controversie e ad evitare il disappunto di soggetti – spesso gli stessi fedeli legati ai luoghi sacri adesso dismessi – che si sono

⁶⁰ In merito al rapporto tra gli oggetti dei due canoni menzionati, in PAWEŁ MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido*, cit., pp. 196-197, si sottolinea che «la riduzione di una chiesa a uso profano e la perdita della dedicazione/benedizione sono due istituti diversi. La perdita della dedicazione/benedizione presenta carattere liturgico, mentre la riduzione a uso profano carattere giuridico; il primo istituto è un provvedimento dichiarativo, il secondo ha natura costitutiva. Va anche messo in evidenza come la perdita della dedicazione/benedizione faccia parte della normativa generale, perché riguarda tutti i luoghi sacri, al contrario della riduzione a uso profano, che appartiene alla normativa speciale, in quanto attinente esclusivamente alle chiese». Sul punto si veda anche GIOVANNI PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 177-179.

⁶¹ Can. 1222: § 1. *Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecetano redigi potest.* § 2. *Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecetanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat.* Per alcune riflessioni circa le possibili traduzioni dal latino dell’espressione *usum profanum non sordidum* – qui resa come ‘uso profano non indecoroso’ –, si veda GIAN PAOLO MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa*, cit., p. 54.

⁶² Cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., pp. 283-284; NICHOLAS SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use*, cit., pp. 490-491; PAWEŁ MALECHA, voce *Pérdida de la dedicación o bendición*, cit., p. 124; GIOVANNI PARISE, *Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie*, cit., pp. 108-109.

quindi opposti alle ipotesi di riduzione ad uso profano. Ciò ha tuttavia permesso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nel pronunciarsi in merito ai ricorsi sollevati contro i relativi decreti vescovili, di riflettere sugli aspetti più dubbi del can. 1222 § 2 e di sviluppare al riguardo un'opportuna giurisprudenza chiarificatrice circa i summenzionati requisiti, attraverso sia la loro interpretazione, sia la censura di condotte tese ad eluderne il rispetto. In merito al primo profilo va segnalato come la Segnatura, pur soffermandosi su ognuno dei presupposti della norma – si pensi all'evidente necessità di individuare e circoscrivere i titolari di diritti tali da rendere indispensabile il loro coinvolgimento nel procedimento⁶³ –, abbia dedicato un'attenzione speciale alla determinazione di quelle “gravi ragioni” che costituiscono la precondizione essenziale alla base di questa fattispecie. Posto che già dalla terminologia utilizzata – richiedendosi una causa “grave” e non semplicemente “giusta”⁶⁴ – emerge la netta preferenza per la conservazione del luogo al culto, possiamo al riguardo procedere per esempi. Tra i casi più noti, si ricorda come sia stata considerata legittima la scelta, relativa ad un immobile il cui stato pericolante era stato accertato pure dal giudice civile, di ridurre una chiesa ad uso profano così da non gravare delle spese di restauro una comunità locale povera e in grado di raggiungere facilmente un'altra chiesa preesistente in buone condizioni; lo stesso non è avvenuto, invece, quando a fondare la decisione sono stati esclusivamente motivi quali “il fatto che una parrocchia venga soppressa e che la nuova parrocchia non abbia bisogno della chiesa della parrocchia soppressa; il fatto che ci sia un piano globale per il riordinamento delle strutture pastorali; o il fatto che il consiglio presbiterale abbia dato un parere favorevole, né la volontà di favorire l'unità della nuova parrocchia e neppure la giusta promozione della celebrazione domenicale della S. Eucaristia nella chiesa parrocchiale della nuova parrocchia”⁶⁵. Quest'ultimo tema è anche al centro del secondo fronte su cui è intervenuta la Segnatura Apostolica, la quale ha riconosciuto l'illegittimità di quei procedimenti che, tramite la combinazione di due distinti atti, permettano di raggiungere lo stesso risultato di cui al can.

⁶³ Al riguardo, sintetizzando e commentando il contenuto di alcune decisioni della Segnatura Apostolica, in GIOVANNI PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri*, cit., p. 139, si osserva che «i diritti di cui si parla qui vanno intesi in senso stretto, cioè come di natura patrimoniale o ad essa assimilabile, che, per lo più, derivano dalla fondazione o dall'edificazione della chiesa, escludendo, quindi, offerte che possono essere considerate in un certo modo «non straordinarie». Comunque, a chi asserisce di avere un simile diritto, tocca l'onere di provarlo».

⁶⁴ Cfr. CARLO GULLO, *op. cit.*, cit.; FRANS DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pp. 126-127.

⁶⁵ FRANS DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pp. 127-128.

1222 § 2 disattendendone però l’*iter*. Una prima fattispecie è appunto rappresentata dalla soppressione di una parrocchia al solo scopo di dismetterla la chiesa principale, della quale, divenuta quindi sussidiaria e di fatto non più utilizzata per le celebrazioni, si presume la superfluità e il cattivo stato di conservazione: circostanze che hanno indotto il Supremo Tribunale a sottolineare come anche con riferimento alle chiese sussidiarie e con-parrocchiali permangono precisi obblighi di mantenimento in capo al parroco e al vescovo⁶⁶, la cui negligenza nell’amministrare tali beni non può costituire una grave causa che ne giustifichi la riduzione a uso profano. Analoghe nelle conseguenze è inoltre il caso in cui la chiesa non venga immediatamente dismessa, ma in un primo momento appositamente dequalificata ad oratorio e solo in seguito, poi, ridotta a uso profano: due passaggi, quindi, per i quali non è prescritta la sussistenza di una grave causa e che la Segnatura Apostolica ha perciò deciso di considerare come un unico atto amministrativo e come tale sottoposto a tutte le condizioni di cui al canone in parola. Vale inoltre la pena di menzionare come, a fronte dei ripetuti episodi in cui la cessazione della destinazione al culto non è stata accompagnata dalla previa adozione di alcun decreto formale da parte dell’autorità ecclesiastica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica abbia formulato il principio secondo cui la chiusura di fatto di una chiesa equivale alla sua riduzione a uso profano, misura evidentemente dettata sia per garantire i fedeli nella difesa dei propri diritti, sia con valore preventivo rispetto all’eventualità del deterioramento dell’immobile e dei beni in esso contenuti⁶⁷: l’importanza di tale assunto è peraltro sottolineata dall’espresso richiamo incluso al riguardo nelle *Procedural Guidelines for the Modification of Parishes, the Closure or Relegation of Churches to Profane but not Sordid Use, and the Alienation of the Same*, documento inviato dalla Congregazione per il clero agli ordinari di alcune nazioni nel 2013 e definito in dottrina “punto di arrivo e sintesi di trent’anni circa di prassi della Congregazione per il clero e di giurisprudenza della Segnatura Apostolica”⁶⁸.

⁶⁶ Per alcune considerazioni circa l’attuale ruolo delle chiese sussidiarie, si veda MASSIMO CALVI, *C’è posto per una chiesa sussidiaria in parrocchia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 1, 2016, pp. 70-78.

⁶⁷ Cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa*, cit., pp. 41-52; PAWEŁ MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido*, cit., pp. 187-193.

⁶⁸ GIAN PAOLO MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa*, cit., p. 40. Il documento in parola, datato 30 aprile 2013, è apparso per la prima volta, nella versione originale in lingua inglese, con il titolo *Official Documents of the Holy See: Letter for the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches*, in *The Jurist*, n. 1, 2013, pp. 211-219. Il medesimo testo è stato poi pubblicato, corredato da una traduzione italiana a cura di ALESSIO BARTOLACELLI, nel vol. *Enchiridion Vaticanum*, 29, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2013)*, a cura di LUCA GRASSELLI, EDB, Bologna, 2015, pp. 378-395.

Resta da precisare cosa s'intende per uso profano *non sordidum*. Va innanzitutto chiarito che, per quanto solitamente avvertito dai fedeli come un elemento fondamentale, la scelta della successiva destinazione dell'immobile è per il can. 1222 § 2 una richiesta supplementare, che non dev'essere neppure indicata all'interno del decreto di riduzione a uso profano né è valutata nella sua legittimità secondo gli stessi criteri cui sono invece sottoposti gli altri requisiti: circostanze che in dottrina hanno fatto "dubitare che questa clausola svolga la stessa funzione discriminatoria (condicio sine qua non per la legittimità) delle due clausole finali del can. 1222 § 2, ossia il consenso di chi vanta diritti sulla chiesa e che il bene delle anime non ne scapiti"⁶⁹. Certo è, per quanto riguarda il suo contenuto, che tale norma finisce per assumere un carattere relativo, in quanto si tende ad interpretare come "non indecoroso" quell'utilizzo che non sia contrario alla moralità pubblica, seguendo perciò un parametro variabile di luogo in luogo⁷⁰. In questo senso, si comprende quindi l'importanza che assumono le indicazioni fornite dalle varie Conferenze Episcopali. In Italia, le principali direttive al riguardo possono rinvenirsi in una serie di documenti che, pur con qualche variazione, hanno dimostrato negli ultimi decenni una sostanziale continuità nell'approccio alla questione. Partendo dal presupposto che la riduzione a uso profano costituisce in ogni caso un'*extrema ratio* nella gestione dei luoghi sacri, negli *Orientamenti* prodotti dalla CEI nel 1992 circa *I beni culturali della Chiesa in Italia* sono ad esempio proposte, in un preciso ordine di preferenza, le forme di utilizzo ammissibili per "le chiese non più destinate al servizio liturgico parrocchiale", le quali dovrebbero possibilmente essere adibite innanzitutto a "funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari", o perlomeno ad un uso di tipo culturale – le ipotesi menzionate riguardano "sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei" –, ammettendosi inoltre anche l'eventualità di un mutamento temporaneo di destinazione, se ciò permette di evitare la dismissione definitiva e l'alienazione dell'immobile⁷¹. Maggiormente restrittivo è stato invece giudicato l'indirizzo espresso con la successiva

Riguardo al succitato principio, all'interno delle *Procedural Guidelines* – al punto 2, dedicato al tema della chiusura di chiese e alla loro riduzione a uso profano non indecoroso, lett. d) – si legge infatti: «It is well established in ecclesiastical jurisprudence that merely to close a church permanently, even without any intention to turn it over to profane use, is juridically equivalent to relegating it to profane use. Consequently, one cannot lawfully permanently close a church without first employing the provisions of can. 1222 §2, with the corollary that in the absence of applying the provisions of can. 1222 §2, the church is to remain open».

⁶⁹ GIAN PAOLO MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa*, cit., p. 53.

⁷⁰ Cfr. PAWEŁ MAŁECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica*, cit., p. 118; ID., voce *Pérdida de la dedicación o bendición*, cit., pp. 125.

⁷¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, Roma, 9 dicembre 1992, in *Notiziario CEI*, n. 9, 1992, pp. 309-336.

Istruzione in materia amministrativa del 2005, in quanto improntato ad un criterio che, fondandosi anche su un esplicito richiamo alle tutele previste dall’art. 831 c.c., tende ad escludere per le chiese qualsiasi utilizzo diverso da quello del culto – compresi quindi anche usi di carattere culturale o cambiamenti di destinazione solo temporanei, invece ammessi dagli *Orientamenti* – finché non sia definitivamente deliberata la riduzione a uso profano⁷². Un espresso riferimento a questo momento è tuttavia formulato – com’era d’altronde atteso – nelle *Linee guida* circa *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese* del 2018, le quali recuperano un’impostazione più affine a quella del primo dei due documenti citati, auspicando che – si legge al punto 7 delle raccomandazioni finali – “quando non sia più possibile mantenere un edificio religioso come tale, si faccia uno sforzo per assicurargli un nuovo uso religioso (ad esempio, affidandolo ad altre comunità cristiane), culturale o caritativo, per quanto possibile compatibile con l’intenzione originale della sua costruzione”. Nella stessa sede, inoltre, sono confermate tanto l’esclusione di riutilizzi commerciali a scopo speculativo, quanto – all’opposto – la preferenza per “adattamenti con finalità culturali (musei, aule per conferenze, librerie, biblioteche, archivi, laboratori artistici ecc.) o sociali (luoghi di incontro, centri Caritas, ambulatori, mense per i poveri e altro)”. Per le costruzioni più modeste e prive di valore architettonico, infine, si ipotizza addirittura la conversione in abitazioni private. Pure alla luce di quanto esposto, sarebbe tuttavia erroneo pensare che le uniche limitazioni relative alle nuove destinazioni d’uso degli edifici di culto provengano dall’ordinamento canonico: termini altrettanto stringenti al riguardo sono infatti dettati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, che agli artt. 20, comma 1, e 21, comma 4, stabilisce che i beni culturali – compresi quindi anche quelli di interesse religioso – non possono essere “adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione” e che perciò ogni mutamento di destinazione dei medesimi deve essere comunicato al soprintendente per un’apposita valutazione.

Prima di proseguire, vale tuttavia la pena di cogliere l’occasione offerta dalla lettura dei documenti menzionati per soffermarsi sulle peculiarità di uno degli utilizzi suggeriti. Commentando la possibilità di adibire le chiese non più destinate al servizio liturgico parrocchiale a *funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari* – alternativa vista con particolare favore dagli *Orien-*

⁷² Al n. 128 dell’*Istruzione in materia amministrativa* del 2005 si legge infatti: «La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall’art. 831 cod. civ.». A questo proposito, cfr. PAOLO CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., pp. 54-58.

tamenti del 1992 e richiamata anche dalle recenti *Linee guida*, come abbiamo appurato poc' anzi –, in dottrina si è infatti affermato che “in questa prospettiva alcuni edifici di culto attualmente in disuso possono rivelarsi una potenziale risorsa per affrontare alcune nuove sfide delle società multietniche, soddisfacendo le esigenze religiose di comunità di immigrati”, con ciò riferendosi in particolare all'ipotesi di affidare tali immobili “a comunità cattoliche di nazionalità straniera o ad altre comunità cristiane, come quelle ortodosse”⁷³. Al riguardo, bisogna infatti ricordare come rappresenti una realtà ormai consolidata il fatto che la grande maggioranza delle celebrazioni ortodosse in Italia è oggi ospitata in chiese cattoliche che queste comunità, data la carenza di edifici propri da adibire a questo scopo, ottengono in concessione dalla corrispondente autorità ecclesiastica⁷⁴. Per la rilevanza da esso acquisita, anche in merito a questo fenomeno si è perciò espressa la CEI, che nel *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici* prodotto nel 2010 ha inserito specifiche indicazioni per quei casi in cui “una Chiesa orientale non cattolica manchi di edificio sacro o cimitero e chiedi aiuto al Vescovo cattolico”. Posti infatti il principio generale per cui i luoghi di culto devono essere usati stabilmente da una sola confessione religiosa – ammettendosi al più la possibilità di autorizzare *ad casum* le celebrazioni ortodosse in una chiesa cattolica in uso – e la naturale preferenza accordata, in caso di domande concorrenti, alle comunità cattoliche orientali eventualmente presenti sullo stesso territorio, al vescovo diocesano è prescritto di valutare attentamente la richiesta, vagliando sia le condizioni di fatto sia soprattutto la “situazione del dialogo ecumenico con la Chiesa in questione e della devoluzione degli edifici di culto alle comunità orientali cattoliche nel paese di origine, secondo il criterio ecumenico della reciprocità”; ove tale esame dia esito positivo, il vescovo può quindi accogliere l'istanza avendo cura di selezionare allo scopo un edificio sacro non in uso e di formalizzare la concessione tramite “un contratto di comodato per un tempo non superiore a diciannove anni”. Ulteriori cautele sono infine dettate per garantire l'idoneo mantenimento dei locali e, prima ancora, per impedire che in queste comunità siano nominati parroci dei sacerdoti precedentemente

⁷³ PAOLO CAVANA, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, cit., pp. 69-70.

⁷⁴ «Credo che pochi sappiano che la Chiesa ortodossa romana si appoggia per il 90 per cento delle esigenze di culto a chiese, conventi, immobili della Chiesa cattolica, mediante contratti di comodato, di affitto (con modica corresponsione di denaro), o semplici rapporti di fatto che consentono l'uso gratuito dell'edificio. Da parte sua la Chiesa ortodossa russa, che raccoglie fedeli di diversi Paesi dell'Europa orientale, segue la medesima prassi per il 70 per cento delle sue esigenze. In altri termini la più gran parte degli immigrati ortodossi non ha alcuna possibilità di praticare il culto in chiese proprie, e partecipa ai riti dell'Ortodossia come ospite delle chiese cattoliche»: CARLO CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., p. 26.

appartenenti alla Chiesa cattolica⁷⁵. A proposito delle ipotesi prospettate, non vanno tuttavia sottaciute le implicazioni giuridiche ad esse sottese, di cui si può intuire la potenziale problematicità se si pensa alla discrasia determinantesi tra una disciplina statale differenziata tra le varie confessioni e un utilizzo, da parte di una diversa autorità ecclesiastica, che, pur finalizzato all’ufficiatura, non costituisce certo più culto cattolico – circostanza che non si verifica invece quando l’edificio è concesso a comunità orientali non ortodosse, ma cattoliche⁷⁶.

Tornando al momento della dismissione, resta infine da considerare la disciplina relativa all’alienazione di tali immobili⁷⁷, materia in cui si assiste ancora una volta all’ormai abituale sovrapposizione dei diversi ordinamenti con l’intrecciarsi dei diritti. Nell’ambito del diritto canonico, innanzitutto, è previsto uno specifico *iter* al riguardo, all’interno del quale è possibile distinguere tre diverse ipotesi in base al rapporto di volta in volta determinato tra il valore del bene e le somme minima e massima appositamente stabilite dalla Conferenza Episcopale. Attualmente tali cifre corrispondono in Italia rispettivamente a 250.000 euro e ad un milione di euro⁷⁸. La fattispecie più semplice si ha ovviamente quando il valore dell’edificio risulti minore della somma minima, in quanto è in tal caso sufficiente una giusta causa affinché al parroco o agli altri soggetti individuati dagli statuti sia permesso alienarlo. Un procedimento più complesso è invece prescritto qualora tale valore sia ricompreso tra i due termini fissati dalla CEI, poiché in una simile circostanza si impone all’autorità competente, individuata stavolta nel vescovo diocesano, il rispetto di numerosi e più stringenti requisiti: oltre alla sussistenza di una giusta causa, egli deve infatti ottenere il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e degli altri soggetti interessati, nonché una stima della cosa da alienare redatta per iscritto da periti. Se, infine, il valore eccede la cifra massima, alle condizioni già de-

⁷⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, UFFICIO NAZIONALE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, Roma, 23 febbraio 2010, nel vol. *Enchiridion CEI*, 8, *Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana (2006-2010)*, a cura di LUCA GRASSELLI, EDB, Bologna, 2011, pp. 1622-1656.

⁷⁶ A proposito dei risvolti di simili concessioni nell’ambito dell’ordinamento statale, si veda CARLO CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., pp. 26-27; riguardo invece alle loro implicazioni all’interno dell’ordinamento canonico, cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa*, cit., pp. 41-43; PAWEŁ MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido*, cit., p. 195.

⁷⁷ Va precisato che, sebbene per ragioni di chiarezza espositiva abbiamo scelto di presentare l’alienazione come successiva alla riduzione ad uso profano, i due momenti sono in realtà tra loro indipendenti, ben potendosi dare il caso della compravendita di un edificio ancora aperto al culto cattolico – come d’altronde previsto dallo stesso art. 831 c.c. e come ricordato nelle *Procedural Guidelines* della Congregazione per il clero.

⁷⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Modifica della misura della somma minima e massima per la alienazione di beni*, Roma, 27 marzo 1999, in *Notiziario CEI*, n. 3, 1999, pp. 89-92.

scritte va allora aggiunta – si tratta infatti di un requisito supplementare e non sostitutivo rispetto a quelli previsti per il caso precedente – la necessità di ricevere un’apposita licenza dalla Santa Sede. Rispetto a questa casistica è tuttavia stabilita un’eccezione: nel campo di applicazione della terza fattispecie illustrata ricadono infatti tutti quei beni che, a prescindere dal loro valore economico, siano dotati di pregio storico o artistico⁷⁹. Va tuttavia sottolineato come la cessione di questi ultimi non debba sottostare esclusivamente alla regolamentazione del *Codex Iuris Canonici*, ma anche a quella del Codice Urbani, il quale all’art. 56, comma 1, lett. b), stabilisce espressamente che è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero “l’alienazione dei beni culturali appartenenti [...] a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”. Soddisfatte le condizioni richieste, sarà finalmente possibile stipulare il contratto di compravendita dell’immobile, nel quale dovrà tuttavia essere inserita una specifica clausola a salvaguardia del suo utilizzo non indecoroso, con tutti i problemi connessi alla ricerca – alla quale in questa sede ci limitiamo a rinviare – degli strumenti civilistici idonei a garantirne il rispetto non solo nei confronti del primo acquirente, ma *erga omnes*⁸⁰.

5. I molteplici risvolti di una ricerca in fieri

Al termine del percorso pur sommariamente tracciato, se molti sono gli interrogativi irrisolti e perciò meritevoli di più approfondito studio, ci auguriamo sia tuttavia emersa la complessità di un tema la cui diramazione in molteplici profili – ognuno a sua volta sottoposto alle letture di ordinamenti

⁷⁹ Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, voce *Alienazione di beni ecclesiastici*, nel vol. ID., *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, cit., pp. 20-23; LUIGI MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa (cann.1254-1310)*, nel vol. *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, *La funzione di santificare della Chiesa – I beni temporali – Le sanzioni – I processi – Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 417-421; CARLO AZZIMONTI, *Alienazione di beni culturali e controlli canonici, in particolare la licenza della Santa Sede*, in *Ex Lege*, n. 4, 2005, pp. 67-73; FRANCESCO GRAZIAN, voce *Enajenación de bienes*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO, III, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 593-600; LUCJAN ŚWITO, MAŁGORZATA TOMKIEWICZ, *L’alienazione dei beni ecclesiastici nella prospettiva giuridico-materiale e procedurale: domande e dubbi*, in *Ius Ecclesiae*, n. 2, 2014, pp. 415-434; ID., *Le competenze della Sede Apostolica in materia di alienazione del patrimonio della Chiesa universale alla luce del Codice di Diritto Canonico del 1983*, in *Periodica de Re Canonica*, n. 4, 2018, pp. 573-600. Si veda inoltre la sintesi offerta a questo riguardo nelle *Procedural Guidelines* del 2013, al punto 3 – riservato appunto alla questione dell’alienazione di chiese –, lett. h).

⁸⁰ Cfr. CARLO AZZIMONTI, ALBERTO VITTORIO FEDELI, *op. cit.*, pp. 93-98; CARLO AZZIMONTI, *Garanzie per l’utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 1, 2016, pp. 59-69; FRANCESCO GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano*, cit.; DAVIDE DIMODUGNO, *op. cit.*, pp. 12-18.

differenti e non sempre accomunati da interessi coincidenti – non preclude, ma anzi dovrebbe più propriamente implicare, una valutazione unitaria. Peraltro una simile riflessione – cui non potrebbe che giovare anche l’adozione di un approccio comparatistico, specie con riferimento alle iniziative promosse sulla questione dalle diverse Conferenze Episcopali⁸¹ – non solo soddisferebbe una legittima curiosità scientifica, ma costituirebbe invece, nel contempo, un valido sostegno nell’affrontare le sfide poste da un futuro più prossimo di quanto sovente non appaia, e ciò almeno sotto tre aspetti: da un lato, è infatti manifesto quanto sarebbe opportuna la chiarificazione di una disciplina, qual è quella dedicata alla materia in parola, tanto eterogenea quanto scarsamente coordinata nelle sue varie sfaccettature, e come ciò andrebbe in primo luogo a vantaggio sia dell’autorità ecclesiastica sia di quella pubblica; dall’altro, non va tuttavia dimenticato come quest’ultimo risultato, benché primario, non rappresenterebbe l’unico beneficio di tale indagine, giacché essa – come abbiamo già osservato – potrebbe fornire, in un’ottica *de iure condendo*, un apporto di straordinaria utilità nell’evoluzione della normativa italiana anche con riguardo alle confessioni diverse da quella cattolica; e infine non può essere ignorato come, sul piano stavolta professionale, un’immissione in prospettiva sempre più consistente di edifici di culto dismessi sul mercato immobiliare non possa che far nascere negli operatori del settore l’esigenza di muoversi con maggiore consapevolezza su un terreno ancora tanto accidentato.

⁸¹ Per una comparazione sia tra le indicazioni fornite da varie Conferenze Episcopali sul tema della dismissione, sia tra le previsioni di differenti ordinamenti statali in merito alla condizione giuridica degli edifici di culto, si vedano PAWEŁ MAŁECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica e concordataria in Polonia*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000; ID., *Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, pratiques, fonctions*, cit.; ADORACIÓN CASTRO JOVER, *Gli edifici di culto nella legislazione spagnola: problemi e prospettive*, nel vol. *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 271-300; PAOLO CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., pp. 36-44; ID., *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d’uso*, cit., pp. 56-71; HELMUTH PREE, *Le esperienze della Repubblica Federale Tedesca*, nel vol. *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 301-309; PATRICK VALDRINI, *Gli edifici di culto nel regime francese di separazione*, *ivi*, pp. 311-320.

RIASSUNTO

Nell'ambito del più ampio tema dell'edilizia di natura religiosa, la consistenza assunta dal fenomeno oggi sempre più ricorrente della dismissione di edifici di culto cattolico non più utilizzati e dalle relative problematiche gestionali impone di approfondire la consapevolezza delle sue implicazioni giuridiche, la definizione dei cui confini appare tuttavia complicata da un continuo intrecciarsi di norme prodotte da autorità ecclesiastiche e norme prodotte da autorità secolari. La medesima difficoltà si riscontra d'altronde nello studio non solo di queste specifiche circostanze, ma di pressoché ognuno dei numerosi profili che concorrono a formare la disciplina complessiva riservata a simili luoghi, dalla quale i singoli aspetti non possono essere isolati per una loro piena comprensione. Alla luce di queste considerazioni, il presente contributo si propone perciò di compiere, senza alcuna pretesa di esaustività, una ricognizione generale delle molteplici peculiarità della condizione giuridica delle chiese cattoliche, perennemente sospesa tra il diritto canonico e il diritto statale. In quest'ottica, la ricerca si sviluppa seguendo i vari momenti che compongono il "ciclo vitale" di un ipotetico edificio sacro, dalla sua costruzione al suo effettivo utilizzo fino alla sua riduzione a uso profano, tentando così di mettere in luce gli elementi di interdisciplinarietà di volta in volta emergenti e i motivi d'interesse da essi offerti.

PAROLE CHIAVE

Edilizia di culto; Chiesa cattolica (edificio sacro); Destinazione al culto pubblico; Riduzione a uso profano non indecoroso

ABSTRACT

In the context of the broader theme of religious building, the consistency assumed by the phenomenon of the disposal of Catholic buildings of worship no longer used and the related management problems, today increasingly recurrent, makes it necessary to deepen the awareness of its legal implications, the definition of whose boundaries appears, however, complicated by a continuous interweaving of rules produced by ecclesiastical authorities and rules produced by secular authorities. The same difficulty is also found in the study not only of these specific circumstances, but of almost each of the numerous profiles that combine to form the overall discipline reserved for such places, from which the individual aspects cannot be isolated for their full understanding. In the light of these considerations, the present contribution therefore proposes to carry out, without any claim to exhaustiveness, a general recognition of the many peculiarities of the legal status of Catholic churches, perpetually suspended between Canon law and State law. In this perspective, the research is developed following the various moments that make up the "life cycle" of a hypothetical sacred building, from its construction to its actual use up to its reduction to profane use, thus trying to highlight the interdisciplinary elements emerging from time to time and the reasons of interest offered by them.

KEY WORDS

Places of worship; Catholic church (sacred building); Designation to public worship; Relegation to profane but not sordid use